

In questo numero:			
1 – SEDIVA ONLINE			
Facebook e "Portale interattivo Sediva"			
2 - LE SEDIVA NEWS DAL 23 MARZO AD OGGI			
23/03/2016	Le formalità fiscali nelle vendite <i>online</i> – QUESITO (<i>stefano lucidi</i>)	15/04/2016	L'esenzione dal pagamento del canone RAI (ma il Consiglio di Stato vuol vederci chiaro...) – QUESITO (<i>stefano stati</i>)
24/03/2016	Fidelity card e tessera a punti – QUESITO (<i>stefano civitareale</i>)	18/04/2016	Se il notaio pretende che il socio rimuova l'incompatibilità prima della stipula del contratto sociale (<i>gustavo bacigalupo</i>)
25/03/2015	Le quattro (per il momento) tesi contro la duplice assegnazione, ma... (<i>gustavo bacigalupo</i>)	19/04/2016	La richiesta di un grossista ad una farmacia riguardante i <i>resi</i> - QUESITO (<i>roberto santori</i>)
04/04/2016	Condanna del farmacista con sentenza non definitiva e procedimento disciplinare – QUESITO (<i>gustavo bacigalupo</i>)	19/04/2016	Adeguamento Istat per <i>marzo</i> 2016 (<i>Studio Associato</i>)
05/04/2016	La pubblicità e l'informazione sanitaria – QUESITO (<i>stefano civitareale</i>)	20/04/2016	I contenitori per la raccolta differenziata – QUESITO (<i>chiara lani</i>)
05/04/2016	In arrivo dall'Inps la "busta arancione" (<i>giorgio bacigalupo</i>)	21/04/2016	I "tetti" europei alle commissioni interbancarie – QUESITO (<i>franco lucidi</i>)
06/04/2016	Lavoro subordinato o impresa familiare con il figlio? – QUESITO (<i>stefano lucidi</i>)	22/04/2016	Le persistenti criticità del concorso laziale – QUESITO (<i>gustavo bacigalupo</i>)
07/04/2016	Andrà all'esame del Consiglio di Stato la deliberazione della Giunta emiliana (<i>gustavo bacigalupo</i>)	26/04/2016	La trasmissione telematica dello scontrino parlante non stampato – QUESITO (<i>stefano civitareale</i>)
08/04/2016	Studio medico, ambulatorio e poliambulatorio – QUESITO (<i>giorgio bacigalupo</i>)	27/04/2016	Il Tar Lecce svilisce ulteriormente il ruolo del Comune nella revisione della p.o. (<i>gustavo bacigalupo</i>)
11/04/2016	Un medico nella parafarmacia – QUESITO (<i>roberto santori</i>)	28/04/2016	Convalida dimissioni - QUESITO (<i>rocco de carlo</i>)
11/04/2016	La tassazione agevolata sui <i>premi di produttività</i> erogati al personale dipendente (<i>giorgio bacigalupo</i>)	28/04/2016	Pensioni: ricongiunzione e totalizzazione – QUESITO (<i>luisa santilli</i>)
12/04/2016	La rinuncia al dispensario – QUESITO (<i>stefano lucidi</i>)	29/04/2016	La NASPI anticipata – QUESITO (<i>giorgio bacigalupo</i>)
13/04/2016	Il limite di distanza dagli altri esercizi per la farmacia soprannumeraria – QUESITO (<i>gustavo bacigalupo</i>)	29/04/2016	Dalla "Stabilità 2016" una mano all'agricoltura (<i>stefano civitareale</i>)
14/04/2016	Ai nastri di partenza il <i>bonus investimenti</i> per il Sud (<i>stefano civitareale</i>)		
3 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)			
4 - SCADENZE FINE APRILE E MAGGIO 2016			

1 – SEDIVA ONLINE

Due nuovi canali di comunicazione (Facebook) per il "Portale interattivo Sediva"

Nella circolare inviata l'8 aprile u.s. a tutte le farmacie assistite abbiamo presentato il "Portale interattivo Sediva", che stiamo anche illustrando più dettagliatamente in incontri riservati a un numero ristretto di Voi.

Il 15 aprile sono state poi rese note a ogni farmacia le

rispettive *credenziali di accesso* al "Portale" che, come preannunciato, è diventato da allora accessibile a tutti Voi anche se l'*interattività* sarà concretamente in funzione soltanto nei prossimi giorni.

Senonché, il successo di questa iniziativa è andato al di là anche di ogni nostra previsione, forse perché noi stessi non avevamo colto appieno la grande esigenza da parte Vostra di accedere a una *piattaforma* così variegata e imponente,

quanto – siamo certi – di grande utilità anche pratica per tutti Voi.

Ma proprio questo immediato e massiccio Vs. accesso al “Portale” (le “connessioni” si stanno rivelando infatti numerosissime) ci ha indotto a potenziare i nostri canali di comunicazione sia per la Sediva che per Skynet, e in particolare a pubblicare due pagine Facebook, cui potete dunque “aderire” ove desideriate ricevere aggiornamenti più frequenti e costanti e partecipare così anche all’evoluzione e allo sviluppo della *piattaforma*.

Questi sono i due link:

[Pagina Sediva](#) e [Pagina Skynet](#)

Tra l’altro, arrendendoci anche noi all’incredibile realtà di “Facebook e simili”, da qualche giorno pubblichiamo sulla “pagina Sediva” anche le quotidiane *Sediva News*, che continueremo peraltro a trasmetterVi giornalmente come *newsletter*.

Infine, augurandoci di non dover adattare il “Portale” alle esigenze individuali di tutti Voi (quel che non ci sarebbe naturalmente consentito...), siamo disponibili a raccogliere le Vostre indicazioni anche di carattere pratico, per poi – una volta selezionate e ripartite in “gruppi omogenei” – trasferirle sulla *piattaforma*.

(Sediva – Studio Associato)

2 - LE SEDIVA NEWS DAL 23 MARZO AD OGGI 23/03/2016 - Le formalità fiscali nelle vendite *online* - QUESITO

Vorrei una vs. conferma circa la correttezza di una mia scelta operativa: l'azienda di consulenza e programmazione del sito online mi fa presente che la regolarizzazione sul piano tributario non può avvenire con l'emissione di scontrino fiscale ma solo con fattura o con registrazione dei totali giornalieri nei corrispettivi.

In farmacia siamo però obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati per i 730 online e vi chiediamo pertanto un parere che possa eliminare ogni dubbio su ambedue gli aspetti (anche con riferimenti di legge) e da inoltrare anche all'azienda predetta.

Con la pubblicazione del decreto MEF del 27 ottobre 2015 si è completato per gli operatori economici (tra cui le farmacie), che cedono beni e/o servizi tramite il Web (c.d. “commercio elettronico”) a privati consumatori, il processo di semplificazione introdotto dal D.Lgs. 31/03/2015 n. 42.

In particolare, con il richiamato provvedimento le operazioni in discorso *non soltanto non sono più soggette all’obbligo di emissione della fattura* – come già aveva disposto l’art. 1, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2015, inserendo nell’art. 22 del D.P.R. 633/72 il numero 6-ter) per il quale, appunto, quell’obbligo viene meno anche per le “prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di radiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione” - ma neppure all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e quindi di rilascio dello scontrino fiscale.

Cessa in definitiva ogni obbligo di certificazione dei corrispettivi per le operazioni commerciali *via internet* rese a privati consumatori italiani.

Tuttavia, dobbiamo pur sempre tener conto che l’art. 15, comma 1, lett. c) del D.P.R. 917/1986, dispone espressamente *che “ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario* [c.d. scontrino fiscale parlante – n.d.r.]”.

Pertanto, tutti coloro che sostengono spese sanitarie – sia pure *via web* - per le quali intendono far valere il diritto alla relativa deduzione/detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi sono tenuti a *richiedere* alla farmacia il rilascio della *fattura* o dello *scontrino fiscale parlante*.

Anche per questo genere di operazioni, dunque, la farmacia: a) *non può rifiutarsi di emettere fattura* (ove naturalmente questa sia richiesta dal cliente, come noto) *non oltre* il momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, D.P.R. 26/10/1972 n. 633; b) in alternativa, considerata la perfetta equipollenza tra fattura e scontrino fiscale parlante ai fini della deduzione/detrazione fiscale, può/deve emettere quest’ultimo, anche qui però se sia il cliente a richiederlo in luogo della fattura.

Infatti, non c’è dubbio che l’*esonero*, come ricordato all’inizio, dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi delle cessioni *online* non fa venir meno l’obbligo generale della farmacia – dinanzi alla richiesta del cliente – di emettere lo *scontrino fiscale parlante* (beninteso, a meno che le sia stata invece richiesta espressamente la *fattura*), dato che quell’*esonero* costituisce soltanto una misura di semplificazione motivata dalle intuibili difficoltà di consegna del documento in questo tipo di operazioni.

Ma c’è anche un’altra ragione per la quale il rilascio dello scontrino fiscale parlante in luogo della fattura costituisce una modalità operativa più agevole.

Come dispongono infatti il *D.M. Economia e Finanze del 31/07/2015* ed il connesso *Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate* emanato in pari data, attuativi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/2014, le farmacie rientrano tra i soggetti obbligati alla *comunicazione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS)*.

Oggetto di tali *comunicazioni* sono i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate e ai soggetti destinatari delle stesse documentate da “*scontrino, fattura ovvero ricevuta*” (*All. A - par. 2.1.1 del citato D.M.*).

Per inciso, le *comunicazioni* riguardano le *prestazioni sanitarie in quanto tali*, indipendentemente dalla tipologia di documento emesso ai fini della certificazione della spesa e sono finalizzate, come ormai ben sapete, alla predisposizione del c.d. “*730 pre-compilato*”.

In ordine a questo adempimento, comunque, la gran parte delle farmacie da noi assistite ci ha segnalato che, per le attuali modalità operative dei programmi informatici disponibili per l’effettuazione della comunicazione, la

mancata emissione dello scontrino fiscale parlante, non consentendo la memorizzazione dell'operazione sul *gestionale* dell'attività, fa sì che la stessa non venga ricompresa tra quelle da inviare.

In altri termini, l'"applicativo informatico" provvede a effettuare l'aggancio automatico ai fini della formazione dei flussi di invio esclusivamente con i dati dello scontrino emesso dal *gestionale*, con la conseguenza che le cessioni di beni/prestazioni di servizi esclusivamente documentate da fattura siano irrimediabilmente "dimenticate" al momento della comunicazione.

Di qui la necessità di ordine puramente pratico - anche espresso dall'associazione di categoria (*Cir. 18/01/2016*) e perlomeno fino a quando questo inconveniente tecnico non sarà superato - di emettere *anche* lo scontrino fiscale "parlante" nell'ipotesi in cui il cliente chieda espressamente la fattura ai sensi del richiamato art. 22, comma 1, D.P.R. 633/72.

Concludendo, pur con le semplificazioni introdotte in ordine alla certificazione dei corrispettivi delle vendite *on-line*, permane indubbiamente per la farmacia la necessità di emettere lo scontrino fiscale parlante NON SOLO, naturalmente, nei casi in cui il cliente faccia richiesta ai fini della detrazione/deduzione fiscale della spesa *soltanto* di questo specifico documento (in luogo della fattura), MA - lo ripetiamo, *allo stato attuale degli applicativi informatici e ai fini della comunicazione delle spese sanitarie al sistema TS* - ANCHE quando egli chieda espressamente la *fattura*.

(stefano lucidi)

24/03/2016 - Fidelity card e tessera a punti - QUESITO

Vorrei fidelizzare il cliente facendo una tessera a punti, visto che le farmacie vicine lo fanno, facendo in tipografia delle tessere e apponendo un timbro ogni 10 euro di spesa.

La domanda è: occorre un regolamento? Se sì, potete mandarlo voi? Poi vorrei dare in merce il 5%: va bene come promozione?

Dal 21 agosto 2014 queste iniziative sono state facilitate.

Infatti, a seguito delle modifiche operate dall'art. 22-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (come modificato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116), è stata inserita nell'art. 6 del D.P.R. 430/2001 ("*Regolamento sui concorsi e sulle operazioni a premio*") una nuova ipotesi di attività promozionale esclusa dal novero delle manifestazioni a premi, e precisamente "*le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta*".

Pertanto, queste attività promozionali - che interessano prevalentemente la grande distribuzione ma che si rivelano efficaci anche per i piccoli esercizi commerciali come le farmacie - possono essere intraprese senza dover affrontare tutta la burocrazia insita in una vera e propria "manifestazione a premi" (che non è di poco conto, come è vero che sono nate società specializzate nel prestare proprio

questo tipo di assistenza).

Non è quindi necessaria alcuna autorizzazione o regolamento; sarà sufficiente che l'iniziativa riguardi tutti i clienti della farmacia e che evidentemente non ricomprenda i farmaci (anche SOP e OTC), essendo infatti ancora vigente l'art. 5, comma 2, del Decreto Bersani (D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006) per il quale "*Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci*", un divieto in cui potrebbero "incappare" anche operazioni di questo genere pur se non costituiscono tecnicamente, come abbiamo visto, "manifestazioni a premi".

Per venire al Suo ultimo dubbio, l'esperienza ci suggerisce che uno sconto appetibile non possa scendere al di sotto del 10-15%, e dunque il *monte-punti* dovrebbe essere modulato di conseguenza, stabilendo, ad esempio, 1 punto per ogni 10 euro di spesa - come viene indicato nel quesito - e il diritto a un *bonus* di 15 euro al raggiungimento di 10 punti, documentato dalla tessera consegnata all'avvio della promozione.

Un'ultima notazione.

Ai fini della *privacy* è necessario raccogliere il *consenso informato* di coloro che ricevono la *tessera a punti* e dei quali la farmacia detiene i principali dati personali, e a questo scopo potrà forse essere utile il fac-simile allegato. Non devono, però, essere conservate informazioni idonee a tracciare il c.d. "profilo di consumo" del cliente (tipologia e qualità dei beni e servizi acquistati, frequenza di acquisto, ecc.), dato che questo richiederebbe una *notificazione* al *Garante della privacy* e non la semplice acquisizione del *consenso informato* (art. 37, comma 1, lett. d) D.Lgs. 196/2003).

(stefano civitareale)

25/03/2015 - Le quattro (per il momento) tesi contro la duplice assegnazione, ma...

Da quel che si rileva in questi giorni, sembrano aver rinvenuto improvvisamente nuove energie i sostenitori delle tesi contrarie all'assegnazione di due farmacie in due diversi concorsi a favore della stessa compagine, o dello stesso farmacista che vi abbia partecipato in due formazioni diverse, ovvero individualmente in un concorso e in forma associata nell'altro.

La sensazione tuttavia è che queste tesi siano state affermate e ora, guarda caso a ridosso dei vari traguardi, quasi rinvigorite, per convincimenti più che altro ideologici e/o di politica di categoria, perché, con tutto l'impegno possibile, non siamo riusciti in tutto questo frattempo a cogliere da qualche parte notazioni sul piano giuridico di autentico sostegno di queste posizioni, e anzi l'impressione, tutt'altro che piacevole, è che si preferisca aderire acriticamente a un qualsiasi assunto che possa tradursi di per sé, o comunque condurre in un modo qualunque a una conclusione contraria alla "doppia assegnazione" come si trattasse di un nemico da abbattere a ogni costo.

▪ I - La contitolarità

Abbiamo letto, ad esempio, che un funzionario ministeriale ha voluto ricordare in un convegno molto

recente che il Min. Salute è tuttora ben fermo sulla *contitolarità*, nonostante il silenzio assordante per oltre tre anni nel corso dei quali – non potendo certo ignorare le critiche levate da più parti contro quell’idea – gli uffici del Dicastero avrebbero dovuto avvertire perlomeno l’opportunità se non la necessità di riaffermarla o ribadirla adeguatamente anche all’esterno dei corridoi ministeriali, tentando magari anche di irrobustirla come indubbiamente avrebbe meritato un parere così di rottura espresso nel novembre 2012 in pochissime righe.

Del resto, e almeno qui nessuno può aver dubbi, l’ipotesi plastica e forse suggestiva, ma al tempo stesso un po’ bizzarra, di una (*con*)titolarità della farmacia (in capo ai concorrenti) separata dalla *gestione dell’esercizio* (in capo invece alla società tra loro costituita), oltre a porsi in evidente rotta di collisione con il principio fondamentale della *indissociabilità* di titolarità e gestione di una farmacia, è grandiosamente disallineata rispetto all’assetto normativo in atto, che ancor oggi – nonostante i cospicui interventi del dl. Crescitalia sul sistema previgente – ascrive in termini non equivoci la titolarità della farmacia ad un farmacista in forma individuale oppure a una società personale tra farmacisti, senza lasciar neppure intravedere la configurabilità di un *tertium genus* di cui comunque non c’è traccia neppure nel ddl. Concorrenza.

Il vero è, come abbiamo osservato più volte in questi quattro anni, che l’Ufficio legislativo del Ministero, temendo che un ostacolo all’acquisizione di diritto dell’*idoneità*, da parte di un candidato che consegua la titolarità di una farmacia concorrendo insieme ad altri, potesse derivare dal disposto del comma 2 dell’art. 7 della l. 362/91 (“...sono soci della società farmacisti... in possesso del requisito dell’*idoneità* previsto ecc.”), e non rendendosi conto che la soluzione stava e sta appunto nel comma 7 dell’art. 11, aveva escogitato il superamento di tale supposto impedimento riconducendo forzatamente anche i concorrenti in forma associata nella disposizione dettata per il solo titolare in forma individuale (il secondo comma dell’art. 12 della l. 475/68), per abbozzare infine questa ipotesi interpretativa fondandola dichiaratamente sull’assunto che il comma 7 dell’art. 11 avrebbe regolato “una fattispecie del tutto nuova” condizionando la “titolarità... al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, ecc.”, quando invece questa è una prescrizione che vive di vita propria e non può in sé considerata, cioè nell’assoluto silenzio delle numerose altre disposizioni dell’art. 11, postulare l’innesto nel sistema di una tacita norma in deroga [e che deroga...] ai due ricordati principi portanti dell’assetto normativo in vigore.

Ma da allora, come detto, di *contitolarità* nessuno ha più parlato esplicitamente, anche se molti concorrenti in forma associata, soprattutto per l’autorevolezza della fonte, ne hanno tenuto, talora inavvertitamente, qualche conto nelle loro scelte, differentemente però dalle Regioni che infatti (a parte l’Emilia Romagna, di cui diremo) in questi primi mesi di assegnazioni di farmacie nei concorsi straordinari - sorprendendo anche noi, perché temevamo

diversamente - hanno preso (Liguria, Piemonte e Toscana) e stanno prendendo (Lombardia, Lazio, Molise e Umbria la cui graduatoria è stata appena pubblicata) meritoriamente le distanze da questa idea, e allo stesso modo si sono orientati e si stanno orientando comuni e asl, rilasciando i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di farmacie *a nome e favore delle società come tali* formate tra i convincitori, guardandosi bene quindi dall’investirne personalmente, congiuntamente e/o disgiuntamente, questi ultimi.

▪ II - L’autorizzazione unica pro indiviso

Ai vincitori in forma associata l’autorizzazione all’esercizio della farmacia verrà rilasciata “*unica pro indiviso*”: questo il *dictum* della Giunta regionale emiliana, come certamente è noto.

Partendo da notazioni diverse rispetto alla nota ministeriale del 23.11.2012, la deliberazione della G.R. emiliana n. 2083 del 14.12.2015 cede alla suggestione di raccontare cos’è il sistema farmacia in Italia, lasciandosi andare a enunciazioni descrittive indubbiamente condivisibili, ma egualmente valide per sostenere su un piano generalissimo una qualsiasi costruzione giuridica.

Ma niente vi è detto che possa corroborare quel *dictum* che si risolve pertanto in una vera petizione di principio perché da per dimostrato proprio quel che invece deve essere dimostrato, e cioè che l’art. 11 – ammettendo a partecipare ai concorsi straordinari anche farmacisti in associazione tra loro – abbia in effetto, anzi in principio (?), inteso immetterli nel sistema soltanto come persone fisiche, esattamente come vi è immesso il farmacista che consegua una farmacia in forma individuale.

Quindi, “*nel caso di concorso di più professionisti in gruppo, l’autorizzazione eventualmente vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. E’ vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”, per ciò intendendosi anche la persona “fisica” formata in modo plurimo (?????) cioè in gruppo*”.

Anche la Giunta, come il Ministero, richiama però a conforto (?) della tesi il comma 7 dell’art. 11 e in particolare il vincolo per 10 anni [che il dl. Concorrenza sta riducendo a 3] che vi è contemplato, che tuttavia, come detto, di per sé non può provare alcunché di diverso da quello che si ricava dal tenore letterale della disposizione, e dunque trarne un qualunque significato ulteriore sembra un’operazione straordinariamente apodittica.

E però la Giunta esercita il suo ruolo che va evidentemente ben oltre quello, modesto e circoscritto, di un parere ministeriale, e perciò siamo costretti a leggere le numerose e inquietanti enunciazioni su cui la deliberazione regionale – coerentemente con la sua tesi aprioristica – si sofferma nel prosieguito a tutto campo.

In sintesi, il vincitore in forma associata di una sede emiliana sarebbe un titolare della farmacia al pari e insieme agli altri componenti della compagine, tutti portatori pro quota o pro indiviso del diritto di esercizio,

ma per ciò stesso ognuno di loro pienamente equiparato a un titolare in forma individuale, con tutte le conseguenze - lucidamente delineate dalla Giunta - che vedremo meglio tra un momento, ma che, lo anticipiamo, sono le stesse che derivano dalla *contitolarità*, e d'altronde, se prescindiamo dal vocabolario, la tesi emiliana e quella ministeriale si rivelano nella sfera di operatività perfettamente equivalenti, perché ambedue implicano (quella emiliana anzi l'afferma espressamente) l'inaccettabile applicazione anche agli assegnatari in forma associata del *divieto di cumulo* di titolarità sancito nell'art. 112 TU.San. soltanto per il farmacista *uti singulus*, un divieto inoltre che il legislatore riformista - se avesse inteso, come si vuole a ogni costo immaginare, introdurre un *terzo modo* di essere titolari di farmacia [quello *congiunto/disgiunto* o *pro quota/pro indiviso* tra più farmacisti] - non avrebbe avuto grandi difficoltà ad estendere espressamente anche ai vincitori in forma associata.

Insomma, l'una e l'altra tesi, per noi come per la gran parte degli osservatori, sembrano mere ipotesi basate giuridicamente sul poco o sul nulla e ambedue quindi destituite di fondamento, anche se sta ora arrivando in loro soccorso l'accennata riduzione da 10 a 3 degli anni di segregazione per i vincitori in forma associata, perché verosimilmente non mancherà chi vorrà invocare questo intervento legislativo a sostegno dell'equiparazione di costoro al titolare in forma individuale, ricordando che è appunto 3 anni il tempo minimo di conservazione della titolarità oltre il quale gli è permessa la cessione della farmacia.

Ma staremo a vedere se e quanto potrà pesare quest'annunciata novella legislativa.

▪ **III - Il "fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti"**

Abbiamo già rilevato in numerose altre circostanze che da questo *incipit* dell'art. 11 del dl. Crescitalia - curiosamente del tutto ignorato sia dal Ministero che dalla Giunta emiliana - il Consiglio di Stato potrebbe, all'esito conclusivo degli inevitabili giudizi, trarre il convincimento che quella finalità di fondo enunciata nel provvedimento di riforma non consenta *comunque* che un farmacista possa per la via dei concorsi straordinari conseguire due farmacie e che dunque impedisca l'assegnazione di due esercizi in due diversi concorsi a una stessa compagine, come pure a uno stesso farmacista che vi abbia partecipato in due formazioni diverse, ovvero individualmente in un concorso e in forma associata nell'altro.

Senonché, il comma 7 dell'art. 11 ammette i concorrenti - per la prima (e unica?) volta nella storia - a partecipare "ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche" anche "per la gestione associata", e sembra quindi esattamente questa la misura che il dl. Cresci Italia ritiene in quanto tale adeguata al raggiungimento del "fine di favorire l'accesso alla titolarità ecc.", perché è chiaro che l'assegnazione di una farmacia a un'associazione formata

da due, tre o quattro farmacisti si traduce di per sé nell'accesso alla titolarità di "un più ampio numero di aspiranti", senza che si avverta la necessità di accentuare ulteriormente questo "numero" distaccandosi - anche qui nel silenzio, attenzione, dell'art. 11 - dal sottoinsieme normativo, ricavabile agevolmente dal confronto tra il testo originario e quello attuale dell'art. 7 della l. 362/91, che consente sicuramente al farmacista *uti socius* di partecipare a più società titolari di farmacie.

Abbiamo d'altra parte osservato ripetutamente che, se l'art. 11 del dl. Cresci Italia ha testualmente circoscritto a *due soli concorsi* la partecipazione di un farmacista, in forma singola o associata, non è stato per un puro accidente, ma ha rispecchiato la precisa scelta legislativa - *non contro, ma coerentemente* con quel fine enunciato nell'*incipit* dell'art. 11 - di limitare a *due* anche il numero delle farmacie conseguibili dai partecipanti ai concorsi straordinari.

Però, con questa ulteriore precisazione: se è un farmacista individualmente a raggiungere il duplice obiettivo, egli dovrà scegliere perché prescrittogli proprio dall'art. 112 del T.U.San.; ma se è una formazione multipla, il sistema permette a ciascun componente, sin dal d.l. Bersani del 2006, di partecipare liberamente ad ambedue le società assegnatarie, e anche, senza vincoli numerici o territoriali, a tutte le altre che vorrà.

E poi, ancora una volta, se avesse inteso impedire anche ai partecipanti in forma associata il doppio risultato, l'art. 11 avrebbe dovuto quantomeno farvi un cenno o se non altro indurre l'interprete a trarre altrimenti ma univocamente un tale impedimento, senza contare che - ove questa fosse stata davvero la *ratio* legislativa - sarebbe stato molto più ragionevole consentire la partecipazione a tutti i 21 concorsi!

▪ **IV - La tesi pugliese**

Nella Sediva news del 03.03.2016 ["*Il primo no di una Regione (Emilia Romagna) alla tesi pro-rurali - L'impennata (neppure troppo suggestiva) della Puglia contro la duplice assegnazione*"] abbiamo illustrato brevemente come l'amministrazione regionale pugliese non sia *in principio* contraria alla "duplice assegnazione", come le tre tesi esaminate sin qui, ritenendo invece che la lett. e) dell'art. 12 o, secondo i bandi, dell'art. 13 ("*manca di uno dei requisiti di cui all'art 2 emersa successivamente all'interpello*") comporti l'esclusione dalla graduatoria anche a carico di chi, *dopo la pubblicazione della graduatoria*, abbia, ad esempio, acquisito la quota di una società titolare di farmacia urbana per via negoziale o magari (per quel che più ci interessa in questa sede) a seguito di un altro concorso straordinario.

La posizione regionale sarebbe cioè la seguente: se è vero che un farmacista socio di una società titolare di farmacia non rurale sussidiata (o non soprannumeraria) *non può partecipare* al concorso, egli *deve essere escluso dalla graduatoria* (anche) se tale condizione viene a investirlo dopo la pubblicazione di questa o, come leggiamo nei bandi, dopo "*l'interpello*".

Perciò, quando una stessa compagine assume – in qualunque modo, *quindi anche a seguito di un altro concorso straordinario* – la titolarità di una farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria [vicenda astrattamente configurabile perché nei concorsi sono confluite sia le tante sedi neoistituite come pure quelle “vacanti” di vecchia istituzione, e tra queste ultime alcune figurano come “rurali sussidiate” o “soprannumerarie”] per la Puglia *nulla quaestio*, perché il possesso, pur sopravvenuto, di una quota di società titolare di un esercizio con tali caratteristiche non ha fatto perdere neppure per un momento ai coassociati una delle condizioni di ammissione e/o partecipazione al secondo concorso.

In tale evenienza, perciò, la Puglia emetterebbe a favore di quella compagine il provvedimento di assegnazione definitiva anche della sede pugliese da essa conseguita.

Se invece, quel che ovviamente si sta verificando all’esito dei primi interpellati (nei secondi e terzi potrà andare anche andare in modo diverso), l’assegnazione nel primo concorso ha riguardato o riguarda una sede non rurale sussidiata né soprannumeraria, per la Puglia si concreterebbe, come accennato, la causa di esclusione dalla graduatoria prevista sub e) dell’art. 12 o 13 dei bandi.

Nella Sediva News appena citata abbiamo già espresso il nostro avviso di segno contrario anche a questa tesi, il cui rigetto deve passare soprattutto – è necessario ribadirlo - per l’interpretazione più ortodossa, perché più aderente allo stesso significato logico-letterale, del disposto sub e) [*“mancaza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 emersa successivamente all’interpello”], tenendo anche ben presente che per il “requisito” di “*non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi dieci anni*” è la stessa prescrizione, che lo prevede sub 6) dell’art. 2 del bando, a precisare di seguito che “*tale condizione deve permanere fino al momento dell’assegnazione della sede farmaceutica*”.*

Se, cioè, il compendio regolatorio del concorso avesse inteso prescrivere, a pena di esclusione dalla procedura o dalla graduatoria, la permanenza in capo al concorrente – per tutto il tempo che va dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e “*fino al momento dell’assegnazione della sede farmaceutica*” – di tutti i requisiti indicati nell’art. 2, compreso pertanto quello negativo del “non essere” socio di una società titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria, non avrebbe evidentemente avuto alcuna difficoltà a innestare quella precisazione a chiusura dell’art. 2, invece di circoscriverla alla sola condizione prevista sub 6).

Insomma, *ubi lex voluit* ecc.

Ci rendiamo conto che stiamo abusando parecchio della pazienza e delle comprensibili difficoltà di lettura di queste note per chi si è arrischiato a esaminarle, e d’altra parte non è certo la prima volta che vi chiediamo uno sforzo supplementare; il fatto è che il tema è molto complesso, ma anche di grandissima importanza e può valere quindi la pena soffrire un po’

per tentare di farsi qualche idea più articolata e consapevole su quel che potranno essere i responsi della giurisprudenza, fermo naturalmente che nessuno può avere la verità in tasca.

Tornando alla tesi pugliese, l’interpretazione logico-letterale del disposto sub e) dell’art. 12 ci pare dunque conduca alla conclusione che si tratti di una causa di esclusione destinata a colpire soltanto il concorrente (e perciò l’intera compagine di cui egli faccia parte) privo – *già prima della conclusione della fase subprocedimentale che si esaurisce con l’approvazione della graduatoria* – di una condizione o di un requisito di partecipazione, per il quale tale “*manca*za”, però, “*emerge successivamente all’interpello*”, anche perché non va dimenticato che dopo la pubblicazione della graduatoria inizia una diversa fase subprocedimentale (interpelli, risposte agli interpellati, assegnazioni, accettazioni, assegnazioni definitive) in cui le condizioni e i requisiti di partecipazione non dovrebbero contare più o, meglio, rilevare nella misura in cui possano porsi come condizioni e/o requisiti per il rilascio della titolarità.

Questa lettura del disposto sub e) così strettamente fedele al dato testuale, del resto, ci pare rafforzata – oltre che da un’attenta disamina degli scenari più o meno disastrosi che sotto vari aspetti deriverebbero dal trionfo della tesi pugliese – anche da un’interpretazione di puro diritto amministrativo quando si ricerchi la migliore risposta a questa domanda: da quando e fino a quando il concorrente deve possedere e/o continuare a possedere i requisiti e le condizioni di ammissione e/o di partecipazione al concorso?

- 1) Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, e non oltre?
- 2) Ovvero, da quella data a quella di pubblicazione della graduatoria, ma non oltre?
- 3) O, infine, da quella data a quella di rilascio della titolarità?

Noi propendiamo per la risposta sub 2) e ne abbiamo già spiegato le ragioni in precedenza, ma non disdegneremo certo l’ipotesi sub 1), ricordando tra l’altro che in tal senso – perlomeno a proposito della cancellazione *medio tempore* del concorrente dall’Albo professionale – si sono espresse alcune regioni, e in particolare proprio l’Emilia Romagna, anche se allora non ci trovammo d’accordo con questo avviso, ricevendo al riguardo qualche email di protesta.

Se però la migliore risposta di diritto amministrativo – particolarmente per il Consiglio di Stato, dove è inevitabile alla fine approdare - fosse quella sub 3), la “duplice assegnazione” sarebbe fatalmente compromessa, a meno che, com’è intuitivo, il giudice si fermi nell’indagine molto prima e si attesti alla mera interpretazione logico-letterale ragionando come noi (e come l’amico collega milanese che, almeno lui, è dello stesso nostro avviso, e quindi se non altro siamo in due a pensarla allo stesso modo...), perché in tal caso per i farmacisti due volte vincitori la vicenda si risolverebbe manifestamente “a monte” in termini favorevoli.

▪ **I vari scenari**

Come accennato, l'ambito delle conseguenze applicative - beninteso, nell'ipotesi di una loro condivisione da parte del giudice amministrativo - delle quattro tesi contrarie alla "duplice assegnazione" illustrate finora è naturalmente lo stesso, ed è il più ampio e penalizzante possibile, per quel che riguarda le tesi I e II, mentre è diverso e più ridotto per la tesi III e ancora minore per la IV.

Passiamo perciò in rassegna i diversi scenari.

❖ **Tesi I e II**

a) Chi ha partecipato nella veste di titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria, decade *comunque* di diritto ex art. 112 T.U. accettando la sede nel primo concorso ma poi decade *comunque* per la stessa ragione anche da quest'ultima se accetta la sede nel secondo concorso, e questo indipendentemente che vinca l'una o l'altra da solo o in associazione, considerati gli assunti insiti nella tesi ministeriale e in quella emiliana.

b) Chi ha partecipato nella veste di socio di titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria, e consegue una sede nel primo concorso, deve cedere *comunque* la partecipazione attualmente posseduta perché incompatibile ex art. 8 lett. b) l. 362/91, e però, se poi accetta anche una sede nel secondo concorso, decade ex art. 112 T.U. (sempre per il Ministero e la Giunta emiliana) ma per ciò stesso fa decadere anche i suoi "contitolari" nella prima sede per violazione del comma 7 dell'art. 11 del dl. Crescitalia (asserito obbligo per tutti i "contitolari" - e non per la società tra loro costituita cui sarebbe riconducibile la sola gestione dell'esercizio - di conservare la titolarità in forma associata per almeno 10 o 3 anni).

c) Chi ha partecipato in forma associata quale farmacista non titolare e non socio, entra nello stesso quadro ora delineato nella seconda parte del punto b).

d) Nessun "contitolare" può infine acquisire - quantomeno per 10 o 3 anni [poi chissà?] - una qualsiasi partecipazione in altre società, neppure in via successoria, potendo in tal caso soltanto conservare individualmente la farmacia o la quota del *de cuius*, ma nella mera veste di erede, per il solo tempo previsto nell'art. 7 della l. 362/91.

❖ **Tesi III**

e) Chi ha partecipato nella veste di titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria, decade di diritto ex art. 112 T.U. se nel primo concorso vince una farmacia individualmente, ovvero - se la consegue in forma associata - deve *rinunciare* alla titolarità della farmacia da lui posseduta ex art. 8 lett. b) della l. 362/91 se vuole partecipare alla società con i suoi sodali; se poi consegue individualmente una farmacia anche nel secondo concorso, non può accettarla pena l'esclusione dalla società e la conseguente decadenza di questa dalla titolarità ai sensi del comma 7 dell'art. 11, mentre, se vince anche la seconda in forma associata, egli dovrà scegliere se accettarla (perdendo la prima insieme agli altri partecipi) ovvero rinunciarvi.

f) Chi ha partecipato nella veste di socio di titolare di farmacia

rurale sussidiata o soprannumeraria, e consegue una sede nel primo concorso, può formare la società con i coassociati senza perdere l'attuale partecipazione sociale; e se vince una sede anche nel secondo, ferma la conservazione dell'attuale partecipazione sociale, dovrà scegliere se accettarla (perdendo anche qui la prima insieme agli altri partecipi), ovvero rinunciarvi.

g) Chi ha partecipato in forma associata quale farmacista non titolare e non socio, formerà la società per la farmacia conseguita nel primo concorso e sceglierà come detto sub f) nel caso di assegnazione di una seconda farmacia.

h) Via libera invece per tutti gli assegnatari in forma associata all'acquisizione - anche durante i 10 o i 3 anni - di una partecipazione sociale, senza vincoli di numero e territorio, in una qualsiasi altra società.

❖ **Tesi IV**

i) Chi ha partecipato nella veste di titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria, come nel caso sub e) decade di diritto ex art. 112 T.U. se nel primo concorso vince una farmacia individualmente, ovvero - se la consegue in forma associata - deve *rinunciare* alla titolarità della farmacia da lui posseduta ex art. 8 lett. b) della l. 362/91 se vuole partecipare alla società con i coassociati; e però, attenzione, in ambedue i casi viene escluso (e con lui tutta la compagine) dalla procedura e/o dalla graduatoria del secondo concorso, a meno che (come ha preferito comportarsi la Puglia, senza tuttavia alcun fondamento normativo) non venga messo nelle condizioni di scegliere tra le due sedi.

l) Chi ha partecipato nella veste di socio di titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria, e consegue una sede nel primo concorso, può anche qui formare la società con i coassociati senza perdere l'attuale partecipazione sociale; se vince una sede anche nel secondo, ferma la conservazione dell'attuale partecipazione sociale, dovrà scegliere come nel caso sub i) se accettarla (perdendo anche qui la prima insieme agli altri partecipi), ovvero rinunciarvi, a meno che anche la sede conseguita nel primo concorso non sia rurale sussidiata o soprannumeraria perché in tal caso conserverà tutte e tre le partecipazioni.

m) Chi ha partecipato in forma associata quale farmacista non titolare e non socio, formerà la società per la farmacia conseguita nel primo concorso e, nel caso di assegnazione di una seconda farmacia, potrà essere messo nelle condizioni di scegliere come detto sub l), a meno che anche la sede conseguita nel primo concorso non sia rurale sussidiata o soprannumeraria.

n) Come sub h), anche qui - fermo quanto detto sub i), l) e m) - via libera per tutti gli assegnatari in forma associata all'acquisizione, anche durante i 10 o i 3 anni, di una partecipazione sociale, senza vincoli di numero e territorio, in una qualsiasi altra società.

▪ **Conclusioni**

Come si vede, specie se consideriamo che nei tempi di espletamento le 21 procedure concorsuali sono chirurgicamente ben disallineate tra loro, se alla fine dovesse aver successo una delle tesi contrarie alla

“duplice assegnazione” assisteremmo (a parte le intuitive difficoltà di vederla nel concreto applicata in tutti i concorsi) a gravi e irrimediabili perdite di chances di intere compagini e/o di singoli loro componenti, le une e gli altri costretti magari in tempi molto dilatati a scelte ormai troppo onerose.

Coloro però che sin dall’inizio o in ultim’ora (e sono questi i più numerosi perché costituiscono una moltitudine che imprevedibilmente si va ogni giorno di più infittendo) si sono schierati *contro* la “duplice assegnazione”, invocando particolarmente la ricordata finalità espressa nell’*incipit* dell’art. 11, o perfino richiamando fantomatici principi di etica, equità o cose del genere, dovrebbero anche darsi carico di spiegare come si possa giustificare disinvoltamente - in assenza di una benché minuscola previsione dell’art. 11 o di una qualunque disposizione del bando - che Tizio, avendo partecipato con Caio e Sempronio al concorso lombardo e al tempo stesso con Rossi e Bianchi a quello laziale, possa cagionare, formando con Caio e Sempronio la società titolare della farmacia lombarda, l’esclusione dalla graduatoria laziale [*tesi IV* e forse *tesi III*] della compagine associativa con gli ignari e incolpevoli Rossi e Bianchi, ovvero, formando con Rossi e Bianchi la società titolare della farmacia laziale, cagionare la decadenza [*tesi I e II* e forse *tesi III*] anche degli ignari Caio e Sempronio dalla titolarità di quella lombarda.

Una conseguenza di tale macroscopica gravità, a tacer d’altro, si porrebbe per di più in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento che Rossi e Bianchi, e/o Caio e Sempronio, possono ragionevolmente aver riposto sulla riconducibilità dell’esito (per loro) del concorso laziale o lombardo a cause strettamente inerenti alla relativa procedura comparativa e quindi alla gara laziale o lombarda in sé, perché nessuna delle regole di quel concorso ne riconnette i risultati a vicende ad esso estranee o men che meno riferibili a una procedura diversa.

Abbiamo voluto soffermarci un momento su questa specifica fattispecie, comunque tutt’altro che infrequente, perché sorprendentemente un panorama del genere non sembra turbare più che tanto i sostenitori del “contro” per i quali infatti tali vicende possono tranquillamente risolversi in sede giudiziaria, trattandosi a ben guardare di banalissime cause civili tra improvvidi o sfortunati partecipanti in forma associata.

Ma, tornando a noi, e superato – noi crediamo che si supererà - l’ostacolo della Giunta emiliana (che interessa evidentemente solo chi abbia partecipato anche a quel concorso) e perciò verosimilmente anche l’ostacolo ministeriale [*tesi I* e *tesi II*], sarà dunque necessario andare oltre anche l’intoppo pugliese [*tesi IV*], che invece coinvolge un’infinità di concorrenti, e poi ineludibilmente verrà pure il momento di affrontare in sede giurisdizionale, dove prima o poi arriverà, la questione della “duplice assegnazione” in quanto tale [*tesi III*].

Forse ci vorrà un anno o poco più, ma in fondo sono passati appena... quattro anni da quando tutto ebbe inizio...

Per il momento, buona lettura (magari a rate) ma soprattutto buona Pasqua a tutti, e ci rivedremo il 4 aprile

(gustavo bacigalupo)

04/04/2016 - Condanna del farmacista con sentenza non definitiva e procedimento disciplinare - QUESITO

Quali sono gli obblighi dell’Ordine sul piano disciplinare quando un iscritto sia stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione e relative pene accessorie, compresa quella della sospensione dall’albo?

Riproponiamo un argomento già trattato in un paio di circostanze.

Presupponendo che non si tratti di un titolare di farmacia, perché in tale eventualità il tema dovrebbe sicuramente ampliarsi, qui l’Ordine dei farmacisti potrà/dovrà subito avviare – sempreché non vi abbia già provveduto a tempo opportuno, come d’altronde gli era imposto dalla normativa sugli ordini sanitari - il procedimento disciplinare a carico dell’iscritto, e però, avendo ad oggetto verosimilmente i medesimi fatti contestati in sede penale, dovrà/avrebbe dovuto in ogni caso sospendere il procedimento stesso immediatamente (ricordando tuttavia che la sua sospensione interrompe comunque il decorso della prescrizione quinquennale prevista per il perseguimento delle infrazioni di natura deontologica) perché dalla definizione del giudizio penale può evidentemente dipendere la decisione del procedimento in sede ordinistica.

Dell’avvio e della sospensione del procedimento il Presidente dell’Ordine darà/avrebbe dovuto dare comunicazione – anche per questo è opportuno che il suo avvio e la contestuale sospensione siano subito formalizzati - all’organo regionale competente (siamo in Calabria) e al Procuratore della Repubblica.

All’esito del passaggio in giudicato della sentenza, quindi non prima di allora, l’Ordine (il Consiglio Direttivo) riavvierà pertanto il procedimento e lo concluderà, tenendo presente che:

- la sentenza irrevocabile di condanna, per la sua piena autorità di cosa giudicata anche nel giudizio disciplinare, vincola l’Ordine sia per quanto attiene, come accennato, alla sussistenza del fatto-reato che con riguardo alla responsabilità dell’iscritto, talché in sostanza il C.D. può/deve soltanto valutare l’uno e l’altra – anche se tale valutazione potrebbe rivelarsi molto complicata - sotto l’aspetto deontologico;
- quanto alla sentenza irrevocabile di assoluzione, la sua efficacia di giudicato sul versante (anche) disciplinare è stata estesa qualche tempo fa (l. 97/2001), oltre alle ipotesi di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non l’ha commesso”, anche a quella “perché il fatto non costituisce reato”, mentre, in caso di assoluzione dell’iscritto per mancanza di dolo, l’Ordine può valutare autonomamente – perciò qui la valutazione può talora risolversi in un notevole allargamento degli orizzonti dell’intero giudizio disciplinare - la sua condotta nella vicenda incriminata, potendo infatti la responsabilità sussistere in sede deontologica anche per mera colpa;
- tale ultima notazione vale anche sia per il caso di

applicazione dell'amnistia (che estingue il reato ma non esclude naturalmente i fatti, la riconducibilità all'iscritto e la loro rilevanza sul piano disciplinare) che nell'ipotesi di indulto o di concessione della grazia, che non estinguono infatti né il reato né la condanna.

Qualunque sia però l'esito definitivo del giudizio penale, quindi anche nell'ipotesi di archiviazione, il C.D. (e prima ancora il Presidente) dell'Ordine sarà appunto tenuto a riprendere il procedimento e portarlo a conclusione - dandone anche qui comunicazione alla Regione e all'autorità giudiziaria - con un provvedimento, quale esso sia, ma considerando anche che la sospensione e/o la radiazione dell'iscritto possono derivare direttamente, cioè di diritto (v. artt. 42 e 43 del Dpr. 5/4/1950 n. 221), da provvedimenti del giudice penale, interinali o definitivi, e perciò anche nel corso del procedimento ordinistico o addirittura ancor prima che esso sia riavviato, pur se in questo caso specifico la sospensione dall'albo è stata bensì irrogata come pena accessoria ma anch'essa, al pari di quella principale, con sentenza ancora non definitiva.

Infine, in caso - ovviamente del tutto ipotetico in questa fattispecie - di privazione della libertà personale disposta dall'autorità giudiziaria nel corso di una qualsiasi fase del procedimento penale, la sospensione dell'iscritto dall'esercizio della professione, quindi dall'Albo, è pure una conseguenza di diritto [ai sensi del citato art. 43 lett. a)] di cui il C.D. deve dunque prendere subito atto dichiarandola con propria deliberazione, e la sospensione durerà (u.c. dello stesso art. 43) *"fino a quando abbia effetto... il provvedimento da cui essa è stata determinata"*.

Fermo, s'intende, quanto già detto sulle conseguenze (anche) sull'iscrizione all'Albo della sentenza definitiva.

(gustavo bacigalupo)

05/04/2016 - La pubblicità e l'informazione sanitaria - QUESITO

Cosa è l'informazione sanitaria e cosa la differisce dalla pubblicità.

Se è cosa diversa, va comunicata preventivamente all'Ordine? Sembrerebbe di no...

Nella trasmissione all'Ordine cosa deve comunicare la Farmacia? i testi, allegare i video, allegare gli spot, il piano editoriale... o deve essere una indicazione generica...

È *pubblicità* una qualunque forma di messaggio, comunque diffuso, che abbia lo scopo di promuovere, anche indirettamente, la farmacia in generale o alcuni elementi specifici quali ad esempio la presenza di particolari reparti o la prestazione di determinati servizi, fermo tuttavia che - come del resto è noto - la pubblicità sia in ogni caso riconoscibile, veritiera e corretta.

L'*informazione sanitaria* consiste invece in qualsiasi notizia utile e funzionale al cittadino per la scelta libera e consapevole di prodotti e servizi; le notizie devono essere tali da garantire sempre la tutela della salute individuale e della collettività.

L'art. 20 del *"Codice deontologico del farmacista"* prevede - ma con riguardo alla pubblicità - l'obbligo di trasmettere il contenuto all'Ordine di appartenenza, senza tuttavia

disciplinarne le modalità specifiche.

Potrà essere eventualmente proprio l'Ordine professionale a prevedere i dettagli di trasmissione dei contenuti della pubblicità.

(stefano civitareale)

05/04/2016 - In arrivo dall'Inps la "busta arancione"

L'Inps sta inviando a milioni di lavoratori italiani la famosa "busta arancione", e dovrebbe completare l'opera entro la fine di aprile.

Il nuovo "format" permetterà evidentemente agli interessati di conoscere - in parecchi casi, quindi, con largo (e magari sin troppo largo...) anticipo - l'importo pensionistico che andranno a percepire al termine della loro vita lavorativa e determinato con riguardo anche, per quanto possibile, al costo della vita.

Il lavoratore potrà anche rilevare il montante previdenziale, e dunque la differenza tra la retribuzione e la pensione, con la possibilità - com'è agevole rilevare - di cautelarsi, se del caso, con forme di previdenza integrativa.

I calcoli evidenziati nel documento tengono anche conto della crescita del reddito del lavoratore, della sua carriera, dell'andamento dell'inflazione e del PIL.

Il presupposto è che i lavoratori vadano tutti a "riposo" con la pensione di vecchiaia, fissata ora a 66 anni e 7 mesi, anche se notoriamente l'età anagrafica di maturazione è destinata a salire in prosieguo di tempo.

La "busta arancione" verrà inviata per posta ordinaria all'indirizzo di residenza dei lavoratori privati, di commercianti e artigiani, e dei titolari di partita iva iscritti alla gestione separata, ma più in là verrà anche il momento del pubblico impiego.

Per saperne di più, si potrà comunque accedere al portale dell'Inps.

(giorgio bacigalupo)

06/04/2016 - Lavoro subordinato o impresa familiare con il figlio? - QUESITO

Sono una titolare di farmacia e mio figlio si è da poco laureato in farmacia. Il mio consulente del lavoro mi ha riferito che non posso assumerlo come un qualsiasi dipendente, ma è necessario creare un'impresa familiare.

Vorrei sapere cosa prevede la legge in questi casi perché preferirei lasciare come ultima opzione la creazione dell'impresa familiare.

Non comprendiamo francamente le ragioni che Le impedirebbero di inserire Suo figlio (che certo è maggiore di età) nella farmacia come dipendente, inquadrandolo ragionevolmente nel livello contrattuale previsto dal vigente CCNL per le mansioni che andrà a svolgere.

Come però, d'altra parte, neppure cogliamo pienamente - potendo soltanto intuirle... - le ragioni di una Sua preferenza per il rapporto di lavoro rispetto a quello di impresa familiare, soprattutto considerando che almeno generalmente un figlio farmacista è destinato al subentro "generazionale" nella titolarità della farmacia genitoriale.

In ogni caso, la formazione di un'impresa familiare rappresenta un'alternativa alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato sicuramente efficace sotto parecchi

profili, compreso quello contributivo, dato che – sempre presupponendo che nel destino di Suo figlio ci sia anche la titolarità della farmacia (o il possesso di una quota di essa opportunamente “trasformata” in impresa sociale) - si eviterebbero in tal modo inutili o comunque poco proficue “dispersioni” di contributi all’INPS e si concentrerebbe fin d’ora sull’ENPAF la costituzione del futuro, molto futuro, trattamento pensionistico.

Si tenga comunque anche presente che la quota attribuita al collaboratore familiare deve corrispondere proporzionalmente (per quanto sia possibile rispettare una qualunque proporzionalità...) “*alla quantità e qualità del lavoro prestato*” (art. 230-bis c.c.), e senza neppure dimenticare che per il collaboratore l’attività di lavoro svolta all’interno dell’impresa familiare deve almeno in astratto rivelarsi sempre *continuativa* e *prevalente* (rispetto ad eventuali altre attività lavorative), ancorché non esclusiva. Ricordiamo infine che gli effetti fiscali dell’impresa familiare – in pratica, la “deduzione” della quota di reddito attribuita al collaboratore dal complessivo reddito d’impresa del titolare - decorrono dall’anno successivo a quello di stipula dell’atto dichiarativo (art. 5, comma 2, T.U.I.R.) che però è sufficiente sia redatto prima del rilascio della titolarità quando questa sia acquisita nel corso dell’anno.

(stefano lucidi)

07/04/2016 - Andrà all’esame del Consiglio di Stato la deliberazione della Giunta emiliana

Le notizie – soprattutto attraverso i vari *social network* che uniscono molti concorrenti - corrono velocemente, ed è del resto ancor più comprensibile in questo caso perché parliamo di una vicenda notoriamente molto delicata.

Il Tar Emilia non ha accolto l’istanza di sospensione della deliberazione della G.R. sulla titolarità delle farmacie emiliane a favore di concorrenti che hanno partecipato per la gestione associata e che, secondo il provvedimento, andrebbe conferita ai componenti il “gruppo” – da intendersi come *persona plurima* – “pro quota” o “pro indiviso” tra loro, quindi perfettamente tutti equiparati, sul versante autorizzativo, ai titolari in forma individuale.

Questa tesi, soltanto affermata – ma ben poco dimostrata – nella deliberazione della G.R., è stata meglio articolata dalle memorie difensive della Regione, che potrebbero essere evidentemente replicate anche nelle fasi successive del giudizio.

In sintesi, accorpando le notazioni del provvedimento e quelle “chiarificatrici” prodotte in sede difensiva, la costruzione emiliana sembrerebbe ora la seguente: considerato che al concorso straordinario “sono ammessi a partecipare solo *persone fisiche* che siano professionisti farmacisti iscritti all’albo”, e che “*a persone fisiche appartengono i titoli valutabili ai sensi degli artt. 5 e 6 medesimo D.P.C.M.*”, quel che “*si vince al termine del concorso è l’autorizzazione ad esercitare la professione di farmacista come titolare di uno dei punti della rete delle farmacie contemplate nel presente concorso, che è assoggettata alla istituzione ed alla vigilanza pubblica per la rilevanza che le farmacie hanno per assicurare il diritto alla salute della popolazione*”.

Si tratterebbe cioè “*dell’autorizzazione ad accedere al “sistema farmacia”, intendendo per tale un settore speciale, sottratto in gran parte ad una piena libertà di mercato e soggetto a forme di contingentamento che intendono conciliare i diversi interessi rilevanti del sistema, rappresentati dai professionisti anche ad organizzazione imprenditoriale, ma soprattutto dalle esigenze sociali e sanitarie connesse all’interesse pubblico alla uniforme ed adeguata distribuzione del farmaco sul territorio*”.

Ne deriverebbe – con un notevole salto logico-sistematico non facilmente colmabile - l’applicazione anche ai vincitori in forma associata, eccoci al punto, delle storiche disposizioni di cui all’art. 112 del TU.San., nonostante siano espressamente destinate a titolari in forma individuale.

Di tali disposizioni, il terzo comma è quello-chiave che sancisce la *decadenza di diritto* dalla titolarità della prima farmacia nel caso in cui il titolare ne acquisisca una seconda per concorso senza rinunciarvi entro 10 gg. dall’assegnazione.

Allo stesso modo, pertanto, anche per i vincitori in forma associata di una sede in un concorso scatterebbe la *decadenza di diritto* dalla “quota di titolarità” in ordine a tale sede laddove costoro (o anche uno soltanto di costoro) si rendano assegnatari in forma associata (e/o naturalmente in forma individuale) di un’altra sede in un altro concorso e, come detto, non vi rinuncino *entro 10 gg. dall’assegnazione definitiva*.

E però, anche la difesa della Regione deve avere forse avvertito la grande difficoltà di trarre dalle disposizioni dell’art. 11 del dl. Cresci Italia – straordinariamente silenziose su un’ipotesi così dirompente dell’assetto normativo in vigore - una *voluntas legis* diretta a introdurre, per i soli vincitori in forma associata, un terzo modo di essere titolari di farmacia e a configurare quindi una *società di diritto speciale*, disallineata da quella di *diritto comune* che ai sensi dell’art. 7 della l. 362/91 può assumere la titolarità di una farmacia.

Una configurazione, per di più, non solo di grande rottura con il sistema vigente dal 1991, ma da comportare al tempo stesso una deroga non da poco anche a un altro principio fondamentale del settore, quello della *indissociabilità tra titolarità e gestione* della farmacia, cui la tesi ministeriale della “contitolarità” - affermata nella sua prima nota del 23/11/2012 - aveva creduto di poter derogare riconducendo forzatamente ai “contitolari” l’autorizzazione all’esercizio della farmacia in forma congiunta e/o disgiunta, e alla società tra loro costituita la gestione dell’azienda commerciale sottostante.

Resasi quindi conto di queste robuste criticità, la memoria della Regione tenta di andare oltre gli stessi assunti della deliberazione regionale e dell’originaria posizione ministeriale (che aveva infatti parlato di società personali *in deroga* all’art. 7), giungendo ad affermare niente di meno, con una notazione evidenziata in neretto nello scritto difensivo, che “l’autorizzazione non può mai essere rilasciata a favore di una società di persone”, quindi né ai vincitori in forma associata ma neppure a una qualsiasi pluralità di farmacisti che intenda assumere l’esercizio in

comune di una farmacia.

Perciò, già nell'art. 7 della l. 362/91 era insito questo principio: nessuno se ne era accorto prima d'ora, ma il legislatore del '91 aveva sin da allora inteso dissociare – nel caso di titolarità in forma sociale – la titolarità dalla gestione, riconducendole sul piano soggettivo a figure diverse.

Questa temeraria affermazione viene corroborata – se trascuriamo l'inutile richiamo alla normativa che disciplina l'esercizio delle farmacie comunali (per le quali sin dal 1968 valgono infatti regole esplicite diverse) – con l'assunto di impossibile comprensione che “quando il legislatore ha inteso utilizzare il termine “titolarità” nel senso di “autorizzazione” ha sempre utilizzato l'espressione “titolarità della farmacia” e quando invece “ha voluto riferirsi alla gestione ha utilizzato l'espressione – diversa – “titolarità dell'esercizio della farmacia”.

Seguono alcuni “riferimenti normativi” che confermerebbero questa tesi, ma se ne omettono un'infinità che la smentiscono in termini non equivoci.

Sta di fatto però, se è necessario precisarlo, che a favore della tesi – esattamente contraria a quella regionale – che in caso di esercizio di una farmacia da parte di più farmacisti, quindi di esercizio collettivo dell'impresa, la titolarità competa alla società come tale e non ai farmacisti che vi partecipano, depongono tutte le decisioni di Tar che se ne sono occupati e soprattutto quella recente del Consiglio di Stato del 7.9.2015, n. 4128 (che abbiamo ricordato a suo tempo anche in questa Rubrica), da cui quindi crediamo sia molto disagiata discostarsi sia ovviamente per aderire alla tesi radicale espressa dalla Regione, ma anche per immaginare un microsistema in deroga delineato *implicitamente* per i vincitori in forma associata nell'art.11, che d'altronde non avrebbe avuto alcuna difficoltà a farvi almeno un cenno.

Il vero è, come l'intera ricostruzione regionale sembra lasciar intendere, che il suo autentico obiettivo (che, prima ancora, cammin facendo era diventato anche quello del Ministero) era/è quello di escogitare un percorso qualunque – sostenuto da enunciazioni più che altro apodittiche - per contrastare la tesi della *doppia assegnazione*, e il fulcro di questo percorso è stato individuato, come abbiamo visto, nell'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 112 TU. anche ai vincitori in forma associata.

Non sappiamo se alla fine di tutto prevarranno – piuttosto che argomenti strettamente giuridici – considerazioni di natura diversa, come se assegnare due sedi in due diversi concorsi a una stessa compagine, ovvero a uno stesso farmacista partecipe in due diverse compagini, costituisca il peggiore dei mali da combattere a ogni costo.

Seguirà comunque entro breve tempo una decisione sul piano cautelare del Consiglio di Stato (adito contro l'ordinanza del Tar Emilia) ovvero – e sarà preferibile, perché l'incertezza dura da troppo tempo - un parere del massimo organo di giustizia amministrativa all'interno del procedimento decisorio di un ricorso straordinario già proposto al Capo dello Stato.

(gustavo bacigalupo)

08/04/2016 - Studio medico, ambulatorio e poliambulatorio – QUESITO

Da un punto di vista normativo qual è la differenza tra studio medico, ambulatorio medico e poliambulatorio.

L'argomento richiederebbe sicuramente uno spazio più ampio di quello a nostra disposizione.

In sintesi possiamo però dire che lo *studio medico professionale*, singolo o associato, altro non è che il luogo in cui il professionista (titolare o contitolare) svolge la propria attività in regime di autonomia; lo *studio*, infatti, non ha alcuna rilevanza giuridica autonoma rispetto alla figura professionale ad esso preposta tant'è che la cessazione dell'attività del suo titolare determina anche la cessazione dello *studio* stesso.

L'elemento della professione intellettuale (art. 2229 c.c.) è quindi prevalente sull'organizzazione dello *studio*, anche quando ci si avvalga, ove consentito, di sostituti o ausiliari (art. 2232 c.c.).

Lo *studio medico*, peraltro, non è un locale “tecnicamente” aperto al pubblico, non essendo accessibile alla generalità indistinta degli utenti ma soltanto ai pazienti del professionista che hanno con quest'ultimo un rapporto di natura squisitamente fiduciaria, come è vero che spesso lo *studio medico* è collocato all'interno dell'abitazione del professionista.

Di contro nell'*ambulatorio* o nel *poliambulatorio* – caratterizzato rispetto allo “studio medico” dalla pluridisciplinarietà, vale a dire dall'espletamento contemporaneo di attività professionali sanitarie da parte di professionisti operanti in più discipline specialistiche - prevale senza dubbio la struttura organizzativa, cioè l'insieme delle risorse umane e materiali utilizzate per l'esercizio dell'attività rispetto alle singole prestazioni professionali.

In tal senso l'*ambulatorio* assume valenza giuridica oggettiva rispetto al professionista o ai professionisti che vi prestano la loro attività (i quali, a differenza dello *studio medico*, possono andare e venire, senza per questo far venir meno l'*ambulatorio*...).

Sia l'*ambulatorio* che il *poliambulatorio* si configurano invero quali imprese ai sensi dell'art. 2082 e segg. del codice civile con la netta separazione tra la responsabilità di tipo imprenditoriale (che fa capo al titolare del provvedimento di autorizzazione), la responsabilità di tipo tecnico-organizzativo (riconducibile invece al direttore sanitario) e la responsabilità di ordine professionale, che inerisce sicuramente al singolo professionista che svolge la prestazione.

Inoltre, l'*ambulatorio* si caratterizza rispetto allo *studio medico* anche per la complessità delle prestazioni sanitarie e delle procedure diagnostiche e terapeutiche esercitate (anche con riferimento alla sicurezza del paziente); questo è il riflesso, a ben guardare, della maggiore complessità organizzativa dell'*ambulatorio* rispetto allo *studio medico*, dato che le dette prestazioni e/o procedure richiedono una dotazione strumentale tale da assimilare lo *studio* professionale che ne sia dotato a

un vero e proprio ambulatorio.

Quindi, il comma 2 dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992 dispone espressamente che *“L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi”*, assimilando quanto al regime di autorizzazione come si vede - *gli studi medici “attrezzati” agli ambulatori.*

Dal punto di vista normativo la differenza più rilevante attiene appunto al diverso regime di autorizzazione cui le due strutture sono assoggettate.

Se, cioè, per *gli studi medici* è sufficiente generalmente una semplice *comunicazione* all'autorità di vigilanza, per *gli ambulatori* è necessaria una *specificata autorizzazione* all'esercizio, come ormai dovrebbe essere chiaro.

I principali riferimenti normativi sono rintracciabili nell'art. 193 del T.U.L.S. ancora vigente, nell'art. 43 della legge n. 833/78 e nell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992, ma anche nelle varie leggi regionali in materia.

Altre sostanziali differenze, infine, si rilevano nelle prescrizioni normative attinenti ai requisiti strutturali edili ed impiantistici, e per l'igiene e la sicurezza, certamente più stringenti per le strutture ambulatoriali.

(stefano civitareale)

11/06/2016 - Un medico nella parafarmacia - QUESITO

Intendo aprire a fianco della Farmacia, in locale separato, una Parafarmacia...: ci posso mettere un medico specializzato in Pronto Soccorso?

L'art. 45 del “Regolamento per il Servizio Farmaceutico” (R.D. 30/09/1938 n. 1706) vieta, come tutti sappiamo, la comunicazione diretta tra i locali della farmacia e quelli dell’“ambulatorio medico” e quindi – ovviamente a maggior ragione – esclude la presenza in farmacia del medico, perché si configurerebbe attività ambulatoriale dello stesso all'interno dell'esercizio.

Diverso è il caso della parafarmacia, perché è vero che nessuna normativa prevede espliciti divieti all'esercizio della professione medica effettuata in uno studio medico posto all'interno di una parafarmacia; e però, resta sempre a carico del farmacista *responsabile* della parafarmacia (esercizio di vicinato o corner che sia) l'obbligo di conformarsi al Vs. Codice deontologico, che deve infatti essere osservato anche dal “farmacista in parafarmacia” (compreso quindi l'eventuale semplice “collaboratore”) e quindi tendiamo a escludere che l'ipotesi da Lei prospettata sia percorribile.

(roberto santori)

11/04/2016 - La tassazione agevolata sui premi di produttività erogati al personale dipendente

Sta per essere pubblicato in G.U. il decreto ministeriale di attuazione della norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016 che ha previsto la tassazione nella misura sostitutiva

del 10% delle somme erogate ai lavoratori dipendenti sui *premi di produttività*.

Rammentiamo che l'importo massimo agevolabile è di € 2.000 annui lordi a favore di dipendenti con reddito dichiarato nel 2015 fino ad € 50.000, che viene elevato ad € 2.500 nel caso in cui si coinvolgano pariteticamente i dipendenti nell'organizzazione del lavoro.

Sono ammesse al beneficio anche le somme erogate sotto forma di *partecipazioni agli utili* dell'impresa liquidati nell'anno 2016, anche se afferenti l'anno 2015 (“estendendo” così di fatto il beneficio anche a quest'ultimo anno).

L'agevolazione non è tuttavia “automatica”, in quanto è concessa soltanto all'effettivo raggiungimento di un obiettivo di produttività (il Ministero indica 19 parametri di efficienza e qualità, ma possono esserne individuati anche altri di diversa tipologia) previsto da contratti aziendali che devono essere obbligatoriamente depositati alla Direzione Territoriale del Lavoro entro trenta giorni dalla stipula.

I *premi* possono essere “convertiti” anche in prestazioni di *welfare aziendale* (ad esempio servizi di assistenza a familiari, pagamento di centri estivi ecc.) e in tal caso non si applica neppure la tassazione sostitutiva del 10%, né la contribuzione Inps, consentendo così di godere appieno dell'agevolazione di Euro 2.000 (o di Euro 2.500 nel caso sopra previsto).

(giorgio bacigalupo)

12/06/2016 - La rinuncia al dispensario - QUESITO

Sono un gestore di un dispensario farmaceutico permanente in Emilia Romagna.

Qual è la procedura per chiedere la revoca della gestione.

In quel caso a chi andrà il dispensario?

La *rinuncia* alla gestione del dispensario permanente deve essere comunicata *formalmente* all'Asur, al Sindaco e alla Regione (o Provincia?).

Ora, in assenza di specifiche norme regionali che dispongano diversamente (come ci pare sia il Suo caso), è ragionevolmente applicabile per estensione analogica il disposto dell'art. 119, quarto comma, del TU.San., *dettato per le farmacie*, il quale prescrive – come forma di comunicazione – la “notificazione”, ma ci pare di poter dire che una lettera raccomandata a/r possa essere sufficiente.

Anche per l'individuazione del periodo di preavviso può farsi ricorso alla disposizione ora citata che prevede “almeno 1 mese”, che quindi potrebbe essere il periodo da osservare anche per la rinuncia alla gestione del dispensario, che verrà successivamente affidata secondo i criteri previsti dalla legge (art. 1 commi 3, 4 e 5 della l. 221/68 come sostituiti dall'art. 6 della l. 362/91) e perciò, preferibilmente, alla farmacia più vicina, prescindendo dall'ubicazione di quest'ultima che potrebbe quindi essere esercitata anche in un comune diverso da quello di cui fa parte la frazione o centro abitato che il dispensario è deputato a servire.

In caso di rinuncia all'affidamento da parte di tutte le farmacie della zona, il dispensario potrà essere gestito direttamente dal Comune.

(stefano lucidi)

13/04/2016 - Il limite di distanza dagli altri esercizi per la farmacia soprannumeraria - **QUESITO**

In un comune di 6800 abitanti siamo ben 3 farmacie istituite prima degli anni 60 ma la mia è stata istituita con il criterio della distanza che allora era di 500m.

Volendo fare un trasferimento dei locali mantenendo ovviamente la zona di competenza mi devo attenere al limite indicato dalla norma originaria, oppure devo rispettare la distanza di 3000m prevista attualmente per le farmacie topografiche? E quando potrà essere riassorbita la mia farmacia?

Trattandosi di un esercizio tuttora certamente soprannumerario, potrà essere riassorbito nel "numero", ai sensi dell'art. 380 T.U.San., soltanto nel caso – molto ipotetico – di "chiusura di farmacie [una delle altre due, evidentemente] che vengano dichiarate decadute" ovvero per "l'accrescimento della popolazione", laddove cioè il numero degli abitanti salisse ad almeno 8251 (anche questa parrebbe tuttavia una mera ipotesi).

Fino ad allora, nell'eventualità di uno spostamento dell'esercizio all'interno della sede, la distanza da rispettare dalle altre farmacie sarebbe quella originaria di 500 m. e non quella di 3000 m. introdotta dalla l. 362/91.

È vero che per qualche tempo la giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata oscillante su questo punto, ma poi ha finito per prevalere la tesi appena esposta.

In caso di riassorbimento, invece, la distanza da osservare diventerebbe quella ordinaria di 200 m, ma anche in tale evenienza il trasferimento non sarebbe rimesso a scelte "libere" del titolare, dovendo comunque conformarsi anche alle "esigenze degli abitanti della zona" (e soprattutto di quelli della frazione in funzione della quale la farmacia è stata istituita con il criterio demografico) ma altresì, in particolare, a quelle enunciate per la prima volta nell'art. 11 del dl. Crescitalia ("maggiore accessibilità al servizio farmaceutico" per la popolazione, "equa distribuzione sul territorio" delle farmacie, ecc.).

Con tutti i problemi che in questi casi possono nel concreto derivare dall'esercizio dei poteri comunali in una materia caratterizzata, come noto, da un'ampia discrezionalità.

(gustavo bacigalupo)

14/04/2016 - Ai nastri di partenza il **bonus investimenti per il Sud**

Il credito d'imposta per gli investimenti al Sud, previsto dalla legge di stabilità 2016 (comma 98-108), ha finalmente trovato una data.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24.03.2016 – che a rigore, ai sensi del comma 103 della stessa legge, avrebbe dovuto essere emanato entro il 26/02/2016 - sono stati approvati sia il modello che le istruzioni per presentare le domande di accesso al **bonus a partire dal 30 giugno 2016**.

Il modulo potrà essere utilizzato dagli operatori che intendono beneficiare del credito d'imposta – che per le piccole imprese, categoria cui appartiene la stragrande maggioranza delle farmacie, ammonta al 20% - per gli investimenti consistenti nell'**acquisizione di beni strumentali**

nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Gli investimenti agevolabili sono quelli realizzati dallo scorso 1° gennaio fino al 31 dicembre 2019.

La comunicazione va presentata telematicamente all'Agenzia, direttamente o tramite un intermediario (come il nostro Studio) a partire dal 30 giugno 2016 – come dicevamo - e fino al 31 dicembre 2019, utilizzando l'apposito software denominato "Creditoinvestmentisud".

La fruibilità o meno del credito d'imposta dipenderà – come al solito - dal *nulla osta* dell'Agenzia rilasciato nella stessa ricevuta dell'invio. Il beneficiario potrà utilizzare il credito solo in *compensazione di tributi o contributi* presentando il mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici *Entratel* o *Fisconline* dal 5° giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la spettanza del credito stesso; se l'importo del credito d'imposta utilizzato risulta superiore all'ammontare indicato nella ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate il relativo mod. F24 verrà scartato.

Avremo naturalmente modo, tempo e occasione di tornare sull'argomento.

(stefano civitareale)

15/04/2016 - L'esonazione dal pagamento del canone RAI (ma il Consiglio di Stato vuol vederci chiaro...) – **QUESITO**

E' vero che gli anziani non pagano il canone RAI?

Tra le condizioni attualmente previste per l'esonazione dal pagamento del canone Rai c'è – è vero - anche quella anagrafica, ma non è l'unica condizione perché i requisiti in realtà sono tutti quelli qui sotto indicati:

- Aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone;
- Non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge;
- Possedere un reddito che, unitamente a quello del coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad € 516,46 per tredici mensilità (€ 6.713,68 annui).

Inoltre, l'agevolazione spetta solo per gli apparecchi situati nell'abitazione di residenza e non quando siano installati (soltanto e/o anche) in luoghi diversi (ad esempio, in una seconda casa).

È evidente che l'agevolazione è riservata a situazioni di particolare disagio economico-sociale e a questo proposito ricordiamo che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'innalzamento fino ad 8.000 euro della soglia di reddito annuo indicata sub c).

Allo stato attuale – dato che sempre per la Legge di Stabilità 2016 un decreto del Mef in dirittura d'arrivo dovrebbe recare novità in proposito - ai fini dell'ottenimento del beneficio, i soggetti interessati devono presentare apposita "**dichiarazione sostitutiva**" "per i cittadini ultra settantacinquenni", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), da presentare direttamente allo sportello presso un ufficio locale o territoriale delle Entrate oppure da spedire a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato sullo stesso sito.

Ricordiamo anche che sul sito è stato naturalmente pubblicato anche il testo della più generale “dichiarazione sostitutiva” che il cittadino – seguendo le relative istruzioni - potrà utilizzare per dichiarare di non detenere né un apparecchio radio né un apparecchio tv, ovvero segnalare errori o situazioni particolari (potrebbe verificarsi, ad es. che il canone venga richiesto a nome del marito e a quello della moglie perché sono intestatari di due distinti contratti di fornitura di energia).

Giunge però ora la notizia che il Consiglio di Stato – chiamato a esprimere, come previsto della legge, il parere sul Decreto Ministeriale cui si è accennato – abbia sollevato alcune riserve e chiesto chiarimenti anche di una certa rilevanza su vari aspetti della vicenda, “bacchettando” qua e là anche il Governo per qualche oscurità del provvedimento e anche per il ritardo con cui lo schema di decreto è stato predisposto.

A questo punto non si possono escludere evidentemente ritardi neppure sul periodo di esazione della prima rata del canone.

P.S.: ma proprio in questi ultimi giorni di aprile è giunto il via libera anche del Consiglio di Stato

(stefano stati)

18/04/2016 - Se il notaio pretende che il socio rimuova l'incompatibilità prima della stipula del contratto sociale

Il problema è noto, soprattutto ai vincitori in forma associata nei concorsi straordinari che al riguardo ne stanno sentendo di tutti i colori.

Riproponiamo comunque i termini essenziali della vicenda. Stando alla mera lettera dell'art. 8 della l. 362/91 (“*La partecipazione alle società di cui all'art. 7 è incompatibile: (...) b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato*”), potrebbe ritenersi che - perché il farmacista possa assumere validamente la veste di socio e perciò sottoscrivere utilmente il rogito dell'atto costitutivo/statuto della società – egli debba aver rimosso in via definitiva al momento della stipula, anche dal punto di vista formale, l'eventuale suo rapporto di impiego, pubblico o privato, ovvero qualsiasi altra causa di incompatibilità.

L'art. 8 potrebbe cioè sancire il principio secondo cui è la partecipazione alla società *in quanto tale* ad essere incompatibile, ad esempio, con “*qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato*” e/o con “*la posizione di collaboratore (o titolare o direttore) di altra farmacia*”.

Ma, come abbiamo osservato altre volte e anche di recente, coniugando tra loro sul piano sistematico l'art. 8 con alcune disposizioni dell'art. 7 della stessa legge (e segnatamente con il comma 1: “*La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a... società di persone...*”), sembra corretto pensare invece che l'incompatibilità – qualunque ipotesi di incompatibilità – possa/debba aver rilievo e quindi entrare in funzione solo quando la società diventi titolare di farmacia, tenuto conto che, come si è visto, l'art. 8 richiama le *società di cui al precedente art. 7*, che a sua volta si rivolge a *società di persone titolari di farmacia*.

Tale questione, tuttavia, parrebbe indirizzata nel concreto verso una soluzione meno formalistica e sicuramente più ragionevole, perché generalmente le Asl mostrano di ritenere sufficiente che l'eliminazione delle cause di incompatibilità avvenga in tempo utile rispetto alla data di rilascio del provvedimento autorizzativo, prescindendo quindi dalla situazione personale dei soci alla stipula dell'atto costitutivo/statuto della società.

È vero anche, però, secondo quanto ci viene riferito, che qualche notaio parrebbe tuttora fermo su una posizione, per così dire, intransigente e quindi di puro formalismo nel significato appena chiarito: il rogito, cioè, potrebbe essere legittimamente stipulato solo se al notaio venga fatto constare, o forse sia soltanto “autocertificato”, che nessuno dei soci versi in quel momento in una delle cause di incompatibilità previste nell'art. 8 della l. 362/91, e in particolare, come sappiamo, in un rapporto di lavoro subordinato ancora in essere.

Ma ci pare che questo non sia in realtà un ostacolo insuperabile neppure per il più scrupoloso dei notai, dato che il contratto sociale – come certo è anche un atto costitutivo/statuto di società – può legittimamente essere sottoposto, al pari di (quasi) tutti i contratti, a una *condizione sospensiva di efficacia*, rappresentata proprio dal rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della farmacia a favore della società.

Si potrebbe disquisire – annoiando parecchio chi legge – non tanto sull'apponibilità di un termine o di una condizione al contratto sociale, perché qui non pensiamo possano esservi dubbi, quanto su categorie molto dibattute sul piano civilistico come quelle della *perfezione*, *validità* o *efficacia* di un negozio giuridico, ovvero sulle cause di *nullità*, *annullabilità*, *anormalità* ecc. Non approderemmo tuttavia a nulla perché probabilmente ognuno resterebbe fermo sulle proprie idee.

Noi crediamo però che, pur quando non si condivida pienamente un'interpretazione sistematica degli artt. 7 e 8 nella direzione appena indicata, l'innesto nel contratto sociale di una tale condizione sospensiva, *con l'espressa previsione ulteriore della sua efficacia ex nunc* - in modo che, al verificarsi della condizione, l'atto costitutivo/statuto della società di persone produca effetti solo a decorrere da allora, quando dunque qualsiasi incompatibilità sia ormai venuta meno – possa rivelarsi una soluzione non di mera suggestione ma serenamente praticabile.

In questo senso, pertanto, il socio – che sia ancora lavoratore dipendente alla stipula del rogito – non potrà per tale sua posizione inficiare il contratto, sia perché questo non può ritenersi *per ciò solo* affetto da radicale *nullità*, quindi insanabile, e sia perché a quel momento non ancora efficace, anche se naturalmente egli dovrà rendersi parte diligente perché il rapporto di lavoro cessi definitivamente prima dell'adozione del provvedimento autorizzativo, che poi è esattamente quel che, a torto o a ragione, chiede la pubblica amministrazione ai componenti la compagine sociale quando presentano l'istanza di rilascio della titolarità a favore della società avviando così il relativo procedimento.

Quanto ai problemi pratici che possono inerire a una società di persone *inattiva*, come ovviamente sarebbe quella che stiamo ipotizzando, sono gli stessi che devono affrontare tutte le società di farmacisti non ancora investiti della titolarità (essendo tutte loro iscrivibili nel Registro Imprese soltanto come *inattive*), e però nessuno di essi può rivelarsi insormontabile o particolarmente gravoso.

Infine, se il notaio tiene duro – ma, per puro scrupolo, abbiamo voluto anche acquisire in via breve il parere di alcuni notai di provata e qualificata esperienza, che si sono dichiarati senza grandissime incertezze d'accordo con noi – si può optare evidentemente per un altro professionista...

(gustavo bacigalupo)

19/04/2016 - La richiesta di un grossista ad una farmacia riguardante i resi - QUESITO

Con la presente chiediamo un Vostro parere relativamente ad una nota inviata da un grossista ad una farmacia nostra assistita e di cui riportiamo il testo:

Spett.le Farmacia (nome) Le ricordiamo che qualora negli ultimi 3 mesi la sua percentuale media di reso sia risultata pari o superiore all'1,70% del fatturato dell'ultimo trimestre, verrà applicato un addebito dell'8% (del costo storico di vendita) ai resi effettuati nel mese in corso. Le segnaliamo che la Sua percentuale media Resi (calcolata sul fatturato degli ultimi tre mesi) è pari a 1,95.

Il contratto di vendita, disciplinato dal codice civile (artt. 1470 e segg.), non prevede in principio alcun obbligo per il cedente di accettare *resi*, a meno che il bene non sia gravato da vizi o inidoneo all'uso a cui è destinato.

Pertanto, sull'argomento vigono fatalmente le regole previste nell'accordo commerciale intercorso tra il grossista e il singolo dettagliante, anche se spesso si tratta di accordi riportati su moduli prestampati e che il dettagliante sottoscrive senza particolari approfondimenti.

Ferma quindi la necessità di un'attenta analisi del testo contrattuale, in questi casi può svolgere un ruolo perfino decisivo la "forza contrattuale" di ciascuna parte.

(roberto santori)

19/04/2016 - Adeguamento Istat per marzo 2016

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a marzo 2016.

Rispetto al mese precedente la variazione è tornata *positiva* in ragione dello 0,1%.

L'indice *annuale* è invece ancora di segno *negativo* essendo pari allo -0,30%, e naturalmente è ancora *negativo* quello *biennale*, peraltro sceso da -0,60% a -0,50%.

Quindi i canoni di locazione, per le ragioni già chiarite altre volte, restano *invariati* sia su base *annua* che *biennale*.

(Studio Associato)

20/04/2016 - I contenitori per la raccolta differenziata - QUESITO

Nel corso di un'ispezione ordinaria dell'ASL ci è stato contestato il fatto di avere il contenitore della raccolta differenziata dei rifiuti nel bagno.

Considerato che, dovendo rispettare il calendario per il conferimento periodico dei rifiuti, siamo obbligati ad accantonare provvisoriamente presso di noi i sacchi della

raccolta differenziata, e considerato che non abbiamo fisicamente un luogo più idoneo (le alternative sono il punto vendita, il magazzino, il laboratorio o l'angolo amministrazione.....), chiedo come dobbiamo comportarci al riguardo e se ci sono disposizioni normative che impediscono di tenere i rifiuti nel bagno!

Le informazioni in materia di raccolta differenziata reperibili sul sito ufficiale del Suo comune si limitano a disciplinare modalità e orari di consegna, i criteri per la differenziazione dei rifiuti in fase di raccolta, ecc., ma nulla recano sulla "corretta detenzione" nei locali del negozio dei contenitori a questo scopo destinati.

Se ne deve concludere che questi "sacchi" debbano/possano essere conservati nell'esercizio commerciale in attesa del conferimento al pubblico servizio secondo le regole generali di buona igiene e salubrità dei locali adibiti all'attività, senza ulteriori restrizioni.

Chiarito questo, per tentare di essere più precisi bisognerebbe conoscere in dettaglio i motivi che hanno indotto la Asl a contestare la sistemazione dei contenitori nel bagno ed in particolare se gli ispettori hanno ravvisato la violazione di una specifica disposizione normativa, ovvero se hanno semplicemente formulato un giudizio, come dire, di "opportunità" (e in quest'ultimo caso, in base a quale valutazione).

(chiara lani)

21/04/2016 - Il contributo Enpaf è onere deducibile della persona e non costo di esercizio della farmacia - QUESITO

Nell'intento di contribuire alla vostra importante rassegna vi sottopongo il seguente quesito: il contributo annuale ENPAF e/o l'iscrizione all'Ordine dei Farmacisti possono essere pagati dal conto corrente della nostra società di farmacisti (Snc) e come si inquadrano dal punto di vista fiscale?

I contributi previdenziali obbligatori per legge, come quelli soggetti dovuti all'Enpaf, costituiscono *oneri deducibili* ai sensi dell'art. 10 del DPR 917/86.

Pertanto il contributo versato all'Enpaf rientra nella *sfera personale* del farmacista dichiarante e non può essere compreso tra le spese di gestione.

Invece il contributo di iscrizione all'Ordine può essere pagato dal conto corrente della società non rientrando tra i contributi aventi natura previdenziale.

(franco lucidi)

21/04/2016 - I "tetti" europei alle commissioni interbancarie - QUESITO

A decorrere dal 9/12/15, le commissioni interbancarie "dovrebbero" attenersi al regolamento europeo 2015/751. Sollecitati più volte i funzionari della mia banca affinché fossero aggiornate le condizioni economiche applicate al mio punto vendita come sopra descritto, in data odierna mi viene comunicato che la direttiva deve essere ancora approvata dall'ABI.

È possibile questo?

Il 9 dicembre 2015 è effettivamente entrato in vigore il

regolamento UE n. 751 del 29/4/2015 (pubblicato sulla G.U.C.E. L123 del 19/5/15), che impone un “tetto” unico alle commissioni interbancarie, fissato allo 0,3% per le transazioni con carte di credito e allo 0,2% per i pagamenti con carte di debito e prepagate.

Tali disposizioni si applicano soltanto ai circuiti VISA, Mastercard e Pagobancomat, e sono esclusi American Express e Diners che continueranno ad applicare le commissioni più alte.

Secondo l’IEPC (Italian E-Payment Coalition), i possessori di carte di credito soggette alla normativa potrebbero pagare canoni più alti per la tenuta del conto, aumento disposto dalle banche per fronteggiare i mancati ricavi delle commissioni.

Il rapporto con le banche, quindi, deve essere chiaro: commissioni previste dalla direttiva europea e niente aumenti dei costi per la tenuta del conto.

(franco lucidi)

22/04/2016 - Le persistenti criticità del concorso laziale – QUESITO

Nonostante sia stata completata la fase degli interPELLI laziali con le varie risposte dei concorrenti, sembra che le assegnazioni siano ancora lontane per la mancata decisione di alcuni ricorsi al Tar Lazio.

Il vostro Studio, secondo quello che abbiamo letto su Facebook, ha impugnato per conto di alcuni concorrenti la graduatoria e quindi potreste fare forse una previsione sui tempi di avvio delle fasi successive agli interPELLI.

Purtroppo, o – secondo i punti di vista – per fortuna, Facebook come altri *social network* sembrano delle “piazze” aperte a chiunque voglia accedervi e dove chiunque può dire tutto quel che vuole.

Per di più, se non sbagliamo, all’interno di queste “piazze” si formano delle “sottoaree” circoscritte a Tizio, Caio e Sempronio e a tutti gli altri che intendono con loro colloquiare, ma nelle quali chi ha interesse può entrare e partecipare soltanto se mostra in sostanza di volersi relazionare con quei gruppi ristretti.

Chi frequenta queste aree d’incontro, però, talvolta – come rileviamo dal quesito – è costretto evidentemente a prendere cognizione delle sciocchezze che può capitare di dover leggere.

E questa da Lei citata è proprio una grande sciocchezza: il nostro Studio non ha infatti impugnato nessuna graduatoria concorsuale, né censurandone i criteri, né lamentando l’errato punteggio attribuito a Rossi o a Bianchi, senza con questo, attenzione, voler minimamente impartire lezioni a nessuno o prendere un solo centimetro di distanza dai colleghi.

Un avvocato ha infatti il pieno diritto di coltivare tutte le iniziative sul piano giudiziario che gli vengano proposte, e non é scritto da nessuna parte che egli debba sempre credere fermamente nelle tesi che afferma, anche perché talora le esigenze del cliente possono essere degne di rispetto e di tutela pur se non pienamente in linea con i convincimenti di chi è chiamato ad assisterlo.

Ma, al pari per la verità anche di qualche altro Studio, il

nostro ha scelto sin dall’avvio di tutta questa vicenda - che era peraltro difficile pensare si rivelasse così sofferta e macchinosa, e si trascinasse tanto a lungo che dopo oltre quattro anni siamo a non più di un quarto dell’opera - di affrontarla su un *piano generale*, rivolgendosi ai *concorrenti* intesi come *categoria* da assistere risolvendo o tentando di risolvere, sotto i profili strettamente giuridici, le questioni più rilevanti di *interesse generale* insorte via via nel corso del cammino (come ci pare possano attestare ampiamente anche le nostre frequentissime Sediva News sulla materia concorsuale).

Abbiamo quindi circoscritto le iniziative giudiziarie in questo specifico settore alle impugnative di provvedimenti lesivi (secondo noi, naturalmente) degli interessi della *generalità* dei concorrenti, come ad esempio quelli contrari - direttamente o indirettamente - alla “duplice assegnazione”, che giudichiamo infatti destituiti di fondamento.

Ricorrere invece contro una graduatoria di concorso straordinario, invocandone l’annullamento o anche semplicemente la riformulazione, se può certo soddisfare – in caso di accoglimento – i legittimi interessi del concorrente che abbia proposto l’impugnativa, reca evidentemente un pregiudizio alla *generalità dei concorrenti* utilmente graduati, se non altro per il rinvio delle assegnazioni definitive che fatalmente ne consegue.

Sarà stata magari una scelta anche di “prestigio” o qualcosa del genere, ma sta di fatto, come accennato, che nessun concorrente da noi assistito ha attaccato una graduatoria come tale, né quella laziale né quella di qualsiasi altra regione, e questo – beninteso – in assenza di qualsiasi accordo o convenzione con chicchessia.

Dovendo tuttavia ora concludere, il problema del Lazio deriva ancor oggi dalla mancata definizione di alcuni ricorsi al Tar proprio contro la graduatoria che i giudici romani, con la massima negligenza, non sembra intendano decidere con la sollecitudine che sarebbe necessaria (è difficile infatti che se ne parli prima dell’estate), tanto più che si tratta di ricorsi che censurano anche i criteri adottati dalla commissione giudicatrice, con il rischio quindi – in caso di accoglimento – di veder travolta l’intera graduatoria riportando tutto daccapo.

Se a questo aggiungiamo che sono lontani da una decisione anche i ricorsi contro l’istituzione di alcune sedi laziali messe a concorso [quindi incluse tra quelle *sub iudice*], e che le Sezioni del Tar che si devono occupare degli uni e degli altri sono diverse, è chiaro che i tempi di definizione possono ulteriormente allungarsi e rendere così complicato un rapido svolgimento delle fasi successive a quella ormai perfezionata dell’interpello, nonostante il meritorio atteggiamento “decisionista” che stanno mostrando gli uffici regionali.

Ben venga, dunque, un intervento legislativo che, come stiamo vedendo, potrebbe portare da due a sei anni il periodo di efficacia delle graduatorie, oltre che cancellare con un tratto di penna il problema posto sciaguratamente dal Consiglio di Stato sulla “maggiorazione” ai rurali.

Certo è però che neppure il legislatore potrebbe mai

risolvere (se non con una non consentita invasione del potere giudiziario...) una vicenda così intrigata, che comprensibilmente può preoccupare gli assegnatari ma anche gli interpellati e/o interpellandi, come quella delle sedi *sub iudice*, che – nel Lazio, come in Lombardia, Puglia, Emilia Romagna e nel Veneto dove addirittura è ancora tutto fermo alla pubblicazione della graduatoria – potrà perciò finire davvero senza grandi sconvolgimenti, quando finirà, soltanto con la definitiva inoppugnabilità di decisioni dei Tar o con le sentenze del Consiglio di Stato, sempreché le une o le altre siano di rigetto.

Diversamente – e peraltro è possibile che qualche pronuncia possa essere di accoglimento dell'originario ricorso del titolare di farmacia – insorgeranno infatti, per le sedi interessate dalla decisione e nel frattempo assegnate provvisoriamente o definitivamente, questioni altrettanto serie anche se di altra natura.

Fino alla decisione conclusiva del relativo giudizio amministrativo, insomma, l'eventuale assegnatario di una di quelle sedi dovrà verosimilmente trattenere il fiato e, secondo le ipotetiche prospettive del ricorso ancora pendente, "guadagnare" la maggior parte possibile dei 180 giorni successivi all'assegnazione definitiva, ove intervenuta, auspicando che nel frattempo quel ricorso venga definito.

(gustavo bacigalupo)

26/04/2016 - La trasmissione telematica dello scontrino parlante non stampato - QUESITO

Riporto il quesito che mi rivolge un cliente: "Ai fini della detrazione fiscale delle spese mediche resta l'obbligo della conservazione dello scontrino fiscale? E se questo non viene stampato, la comunicazione telematica avviene comunque?"

Lo scontrino fiscale "parlante" come documento giustificativo della spesa medica ai fini della detrazione fiscale deve essere conservato dal contribuente fino alla scadenza del termine di accertamento relativo all'anno nella cui dichiarazione la spesa è fatta valere.

Ricordiamo al riguardo che la legge di Stabilità 2016, a decorrere dal periodo di imposta 2016, ha modificato i termini di accertamento come segue:

- Entro il 31 dicembre del *quinto* (invece che del *quarto*) anno successivo a quello di presentazione (quindi entro il 31 dicembre 2022 per i redditi del 2016, da dichiarare nel 2017);

- Entro il 31 dicembre del *settimo* (invece che del *quinto*) anno successivo in caso di presentazione omessa.

Quanto al secondo dubbio sulla comunicazione telematica – evidentemente il riferimento è a quella relativa alle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria (TS) ai fini della dichiarazione *pre-compilata* - precisiamo in primo luogo che la *mancata stampa* (e il conseguente *mancato rilascio*) dello scontrino fiscale parlante costituisce senza dubbio un'irregolarità per la farmacia dato che lo stesso (ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 696/96) ha anche e soprattutto la funzione di certificare il corrispettivo, e la sua modalità "parlante" altro non è, a ben guardare, che un *species* del

genus "scontrino fiscale" emesso per l'appunto ai fini dell'imputazione della spesa alla persona che l'ha sostenuta.

Pertanto anche le operazioni effettuate a fronte di *scontrini né stampati e né rilasciati* devono a rigore essere trasmesse, tant'è che - ai sensi dell'art. 2 del D.M. Economia e Finanze del 31/07/2015 - oggetto della comunicazione sono le *tutte* le spese sanitarie documentate da scontrino e da fattura, a prescindere quindi dalla regolare esecuzione di tutti gli obblighi richiesti (emissione e rilascio).

Naturalmente, poi, in casi del genere il contribuente-cliente della farmacia dovrà avere cura, in sede di dichiarazione *pre-compilata*, di eliminare dal novero delle spese mediche che vi compare quelle prive di documentazione e questo costituisce una sua precisa responsabilità nei confronti del Fisco.

L'invio da parte della farmacia, del resto, sarebbe la soluzione – come dire - obbligata anche dal punto di vista informatico, considerando che tutti gli applicativi informatici finora verificati operano prelevando direttamente i dati delle operazioni dal *gestionale* della farmacia, senza distinguere tra scontrini stampati e consegnati, e non.

(stefano civitareale)

27/04/2016 - Il Tar Lecce svislisce ulteriormente il ruolo del Comune nella revisione della p.o.

Nella vicenda decisa qualche giorno fa dal Tar Lecce (sent. 617 del 14.04.2016) la Regione aveva impugnato due provvedimenti comunali (della Giunta e del Consiglio di Francavilla) che avevano deliberato – ma in realtà si trattava, nella forma e nella sostanza, di semplici *proposte* alla Regione – il "decentramento" da una zona all'altra del territorio comunale di una delle due sedi che erano state istituite a seguito della revisione straordinaria del 2012 (il relativo provvedimento era stato poi oggetto di ricorso al Tar che però lo aveva respinto con una sentenza ora all'esame del Consiglio di Stato).

In questa circostanza i giudici leccesi avrebbero potuto limitarsi a dichiarare *inammissibile* il ricorso essendo rivolto verso atti endoprocedimentali appunto perché mere *proposte* di "decentramento", quindi inidonei a produrre effetti lesivi delle attribuzioni riservate (per il Tar) all'ente regionale dall'art. 5 della l. 362/91, per il quale le Regioni "*quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune..., anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono* – sentiti il Comune e l'Asl - *alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche*" (così il primo comma sul "decentramento d'ufficio", cui però andrebbe sostanzialmente ricondotto, secondo una recente decisione un po' disinvolta del CdS, anche il disposto del secondo comma sul "decentramento a domanda").

Del resto, ricorda (giustamente dal suo punto di vista) il Tar, "*l'univoco tenore dell'art. 5... esclude qualsiasi posizione di obbligo per le Regioni rispetto a un'eventuale iniziativa comunale, in nessun modo*

configurando uno schema 'proposta - atto vincolato di recepimento': gli enti territoriali, dunque, compiono le valutazioni in materia nell'esercizio di una propria discrezionalità tecnica, il cui 'dispiegarsi' sarà com'è ovvio regolato dai principi di buona amministrazione ed eventualmente sottoposto al vaglio giurisdizionale".

Ma la sentenza va oltre la pronuncia di inammissibilità dell'impugnativa della Regione, perché trae spunto proprio dal disposto dell'art. 5 – su cui aveva fatto perno anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 255 del 31.12.2013 (che abbiamo in più circostanze criticato fortemente) – per tornare ancora una volta, pur non sembrando affatto necessario, sulla famosa tesi affermata dalla Consulta in quell'occasione del “doppio livello di governo”, secondo cui alla Regione spetterebbe la titolarità del procedimento e del provvedimento finale e ai Comuni soltanto il compito sub procedimentale di individuare le zone di pertinenza delle nuove (ma quindi anche delle vecchie) farmacie.

La costruzione della Corte era stata già fatta propria altre volte dal Tar barese (in particolare, n. 588/2014 e n. 320/2015) e successivamente anche da quello leccese (n. 2166/2015) che dunque ribadisce anche qui la sua adesione al “doppio livello di governo”, nonostante sul tema sia nel frattempo intervenuto ancor meglio il Consiglio di Stato (n. 5607 del 9/12/2015) ribadendo a chiare lettere che nella nuova disciplina dettata dall'art. 11 *“quello strumento che, per comodità, si può continuare a chiamare “pianta organica” non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune (e per esso della Giunta, secondo ripetute decisioni di questa Sezione): e ciò tanto nella prima applicazione del d.l. n. 1/2012, quanto nelle future revisioni periodiche”*.

Può darsi che il Supremo Consesso a due anni (!) di distanza dalla sentenza della Consulta non avesse ancora avuto notizia o esaminato adeguatamente quella decisione, ma sembra molto più verosimile che semplicemente non abbia voluto tenerne conto, non essendo d'altronde tenuto a soffermarvisi e ancor meno ad adeguarvisi, dato che - salva, beninteso, la massima autorevolezza della fonte - le opinioni della Corte vincolano tutti sol quando si traducano in pronunce di illegittimità (come in *parte qua* per le norme di Trento e Bolzano scrutinate in quella circostanza), ma non vincolano formalmente nessuno quando invece abbiano indotto i giudici costituzionali a rigettare (come nel caso) un ricorso governativo o in generale ad aver dichiarato manifestamente infondata un'eccezione del giudice *a quo*. La singolarità però di tutta questa vicenda naturalmente di grandissimo rilievo sta nel ruolo decisivo assegnato – come si è visto - all'art. 5 della l. 362/91 sia dalla Corte che dai giudici pugliesi, mentre le due disposizioni che vi sono contenute disciplinano (perfino dichiaratamente) null'altro che una specifica misura dell'assetto organizzativo delle

farmacie che è appunto il “decentramento” di una o più sedi da una zona all'altra del comune.

Personalmente siamo dell'avviso che anche tale strumento possa/debba ritenersi oggi di competenza comunale per la sua strettissima e indiscutibile inerenza agli interessi dell'assistenza farmaceutica locale, e inoltre non si vede perché dovrebbe spettare al Comune individuare l'area o la zona di ubicazione di un esercizio neo istituito e non invece provvedere *“alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche”* già istituite quando, *“anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti”* (fermo, quindi, il numero complessivo delle farmacie in pianta organica), *“risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del Comune”* tali da suggerire lo spostamento di una sede (e relativa farmacia) da un'area territoriale all'altra.

Di questo stesso avviso è stato anche qualche Tar e pure il Consiglio di Stato parrebbe orientato nella stessa direzione, e d'altra parte ritenere la (revisione della) pianta organica *“un atto di esclusiva competenza del Comune”* sia *“nella prima applicazione del d.l. n. 1/2012, quanto nelle future revisioni periodiche”* e però (continuare a) riservare alla Regione i “decentramenti” – tuttora da disporre all'interno della revisione periodica della p.o. - rischia di tradursi in procedimenti macchinosi e ben poco compatibili con la periodicità biennale.

Comunque, per tornare al punto, l'ambito di applicazione dell'art. 5 è sicuramente circoscritto ai “decentramenti” e dunque, posto pure che sia ancor oggi competente la Regione a disporli, ci sembra molto difficile dedurne – come fanno sia la Corte che i giudici pugliesi – che l'art. 11 del dl. Crescitalia abbia voluto (senza per giunta dire alcunché in proposito) ascrivere alla Regione la competenza ad avviare e a concludere il procedimento di revisione, con l'unica novità di dover acquisire dai Comuni, all'interno del procedimento, le necessarie indicazioni circa la localizzazione delle nuove farmacie.

Anzi, e qui la sentenza del Tar Lecce va addirittura al di là degli stessi assunti dei colleghi pugliesi (e anche della Corte Costituzionale), i Comuni sembrerebbero in pratica quasi restituiti a quello stesso ruolo consultivo esercitato nelle revisioni ante dl. Crescitalia – che perciò in materia avrebbe nella realtà innovato poco o nulla – considerato che le loro deliberazioni confluirebbero *“quali meri ‘strumenti’ di impulso all'interno di un procedimento complesso nel quale essa [la Regione] rimane titolare, anche nel nuovo assetto normativo ed evidentemente a tutela di esigenze di stabilità [?], di un potere discrezionale ‘ultimo’ quanto alla “funzione di revisione della pianta organica (art. 5, comma 1, della legge n. 362 del 1991)”* ” [come si vede, l'art. 5 – anche in questo segmento conclusivo della ricostruzione leccese – è inspiegabilmente al centro di tutto...].

In sostanza, ed è proprio in questo che può risolversi l'asserito *“potere discrezionale ‘ultimo’ ”*, la Regione finisce – come d'altronde stiamo rilevando nei provvedimenti regionali di revisione ordinaria della p.o. di numerosi comuni pugliesi – per (poter) scegliere in

vece e luogo del Comune, specie tenuto conto che la Puglia, anche in questo sostenuta dalle tesi del Tar, ritiene di poter esercitare (e li sta esercitando a man salva) *poteri sostitutivi* nei confronti dei Comuni “negligenti” anche nelle revisioni ordinarie, nonostante il comma 9 dell’art. 11 del dl. Crescitalia li preveda espressamente con esclusivo riguardo alle revisioni straordinarie, come in ogni caso il Consiglio di Stato nella decisione da ultimo citata ha chiarito in termini non equivoci.

Il bello o il brutto, dipende dai punti di vista, è che anche questa decisione leccese invoca a sostegno la *sussidiarietà* (quella c.d. *verticale*) che è un principio costituzionale introdotto nell’art. 118, primo comma, a seguito della riforma del 2001 del Titolo V della Cost. (tra breve, come noto, ulteriormente e incisivamente riformato) che però dice esattamente il contrario: tutte le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni e possono essere affidate dalla legge ai livelli superiori solo se e nella misura in cui questo si riveli necessario per assicurarne l’esercizio unitario, quando in particolare (ed è qui la *sussidiarietà*) l’intervento del livello superiore derivi dalla funzione stessa da esercitare, che cioè per sua natura e/o per l’ambito territoriale di operatività esiga una gestione più accentrata, quel che certo non può essere configurabile per un provvedimento di esclusiva inerente al territorio comunale come la revisione dell’assetto del servizio farmaceutico locale, che infatti - pur volendo trascurare l’inequivoco dettato dell’art. 11 - è in *principio* una funzione *naturalmente* propria dell’ente comunale.

Sta di fatto in definitiva che in Puglia - come vediamo ripetutamente - la Regione e il Tar fanno a gara ormai da due o tre anni per svilire sempre più la partecipazione del Comune al procedimento di revisione della p.o.: può darsi (ma ne dubitiamo) che per la qualità e l’imparzialità dell’organizzazione territoriale del servizio farmaceutico questo progressivo annichilimento delle prerogative comunali possa anche rivelarsi un bene, ma per la certezza del diritto nel *sistema farmacia* è sicuramente un male, e in questo momento di grande “instabilità” normativa lo è ancor di più.

Speriamo dunque che il Consiglio di Stato faccia ulteriore chiarezza [curiosamente, per quanto ne sappiamo, nessuna di queste decisioni pugliesi è ancora andata al suo esame...] al più presto possibile, in una direzione o nell’altra, anche se la sola idea che una Giunta regionale possa essere chiamata ad assumere tante deliberazioni di revisione ordinaria della p.o. per quanti sono i comuni della regione (perché almeno la p.o. resta comunale...) ci sembra renda di per sé irragionevole, farraginoso, ecc. - oltre che in grandioso contrasto con l’art. 11 - la tesi del “doppio livello di governo” e più ancora, evidentemente, la debordante interpretazione leccese.

(gustavo bacigalupo)

28/04/2016 - Convalida dimissioni - **QUESITO**

Un collaboratore anziano mi ha comunicato le sue dimissioni tramite lettera raccomandata. Vi chiedo se sono valide le dimissioni comunicate in questo modo perché ho saputo che vi sono state modifiche a questo

riguardo. Potrei avere maggiori dettagli?

Il Ministero del Lavoro, con proprio decreto del 15 dicembre 2015, ha definito gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo per la presentazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro.

La norma, entrata in vigore dal 12 marzo 2016, ha fissato un’unica procedura per le comunicazioni delle *dimissioni* e delle *risoluzioni consensuali*.

Infatti, il lavoratore non potrà più presentare le dimissioni su un foglio di carta e successivamente convalidarle come previsto dalla riforma “Fornero”, ma dovrà comunicarle, *a pena di inefficacia*, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, e pertanto il collaboratore dovrà *convalidare* le dimissioni sull’apposito portale.

La procedura *online* è stata esclusa per le seguenti tipologie lavorative:

- le lavoratrici, durante il periodo di gravidanza, nonché le lavoratrici e i lavoratori nei primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;
- le lavoratrici e i lavoratori domestici;
- le lavoratrici e i lavoratori che presentano le dimissioni o la risoluzione consensuale all’interno di un *verbale conciliativo* predisposto nelle sedi c.d. protette, cioè Direzione territoriale del lavoro, Sindacato o Commissione di certificazione.

(rocco de carlo)

28/04/2016 - Pensioni: ricongiunzione e totalizzazione - **QUESITO**

Mi mancano circa tre anni alla pensione di vecchiaia come dipendente pubblico e, avendo vinto una sede a concorso, vorrei sapere in caso di dimissioni se posso continuare a versare i contributi volontari per maturare appunto i requisiti per la pensione.

Non è consentito il versamento di contributi volontari quando nello stesso periodo l’interessato sia iscritto - come nel Suo caso - ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Essendo Lei (obbligatoriamente) iscritto all’Enpaf può/potrà chiedere la *ricongiunzione* - che tuttavia in questa evenienza potrebbe essere molto onerosa - ovvero la *totalizzazione*.

La *totalizzazione* è invece del tutto gratuita e permette il conseguimento di un’unica pensione al lavoratore iscritto a due o più forme di previdenza obbligatoria.

Per richiedere tuttavia la *totalizzazione* è necessario che il soggetto non sia titolare di una pensione erogata da uno degli enti presso cui è possibile presentare la domanda e che i periodi di versamento contributivo alle diverse gestioni non siano coincidenti.

La *totalizzazione* comunque comprende evidentemente tutti i periodi assicurativi.

In ogni caso, per un migliore riscontro, Lei potrà

richiedere “ipotesi di *totalizzazione*” agli enti interessati che renderanno noti i rispettivi conteggi.

(luisa santilli)

29/04/2016 - La NASPI anticipata - QUESITO

Seguo con molta attenzione le news che ricevo quotidianamente e vorrei chiederVi alcune delucidazioni in materia di lavoro premettendo che lavoro in farmacia con regolare contratto a tempo pieno e che sono vincitore di sede farmaceutica insieme a 2 colleghi.

A breve (spero) dovrei interrompere il rapporto di lavoro dipendente, costituire una snc e avviare la nuova sede farmaceutica. Vi chiedo:

- 1. posso usufruire della NASPI ANTICIPATA, se anziché dimettermi mi faccio licenziare o concordo uno scioglimento consensuale del rapporto?*
- 2. qualora, dopo il mio licenziamento, il datore di lavoro dovesse assumere nuovo personale, potrebbe usufruire delle vigenti agevolazioni x i neo assunti? O sarebbe penalizzato?*
- 3. come mi consigliate di procedere? Dopo la cessazione del rapporto e in attesa della assegnazione della farmacia, come potrei fare x usufruire di ammortizzatori sociali?*

Tentiamo di rispondere ai quesiti seguendo comunque lo stesso ordine.

1) Lei può usufruire della “NASPI anticipata” soltanto in caso di:

- avvio di un’impresa in forma individuale;
- sottoscrizione di una quota di capitale di una cooperativa;
- avvio di un’attività di lavoro autonomo.

E però deve sussistere uno dei seguenti presupposti:

- perdita involontaria del posto di lavoro;
- trovarsi in stato di disoccupazione;
- poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di occupazione e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

2) L’azienda che procede a un licenziamento per *giustificato motivo oggettivo*, oltre a sostenere il costo del contributo forfettario per il licenziamento (per un dipendente licenziato che ha lavorato nei tre anni precedenti la data di cessazione sono dovuti € 1.469,85), perde – laddove intenda assumere *nei sei mesi successivi* un lavoratore con la stessa qualifica - il diritto all’assunzione con agevolazioni, a meno che l’impiego sia stato offerto *prima* al dipendente licenziato e questi lo abbia rifiutato.

3) Se l’azienda procede invece a un licenziamento per *giusta causa o giustificato motivo*, assumendo un nuovo lavoratore, può usufruire delle riduzioni contributive e il lavoratore non perde il diritto alla NASPI (l’azienda paga il contributo forfettario di licenziamento).

4) La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, infine, non dà diritto alla NASPI.

(giorgio bacigalupo)

29/04/2016 - Dalla “Stabilità 2016” una mano all’agricoltura

Per effetto della Legge di Stabilità per il 2016 (*art. 1, comma 908 L. 208/2015 e D.M. 26/01/2016 in G.U. n. 39 del 17/02/2016*), a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono state elevate al 10% le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di prodotti del settore *lattiero-caseario* (prima pari all’8,8%) e – per il solo anno 2016 – quelle applicabili alle cessioni di *animali vivi della specie bovina e suina* rispettivamente al 7,65% e al 7,95%.

La misura regalerà un po’ più di ossigeno agli operatori del settore.

Ricordiamo, infatti, che dal 1° gennaio 1998, a seguito dell’adeguamento alla normativa comunitaria - e in particolare per evitare che uno stesso prodotto agricolo potesse essere ceduto con due aliquote iva differenti secondo il regime (ordinario o speciale) di determinazione dell’imposta applicato dal cedente - per le cessioni in regime speciale iva *ex art. 34 D.P.R. 633/72* di prodotti agricoli e ittici elencati nella Parte I della Tabella A allegata allo stesso decreto, l’Iva si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, determinati in base all’art. 16, D.P.R. n. 633/1972 e alle Tabelle allegate al decreto stesso, e non più con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.

Queste ultime trovano applicazione - sempre a partire dalla stessa data del 1° gennaio 1998 - esclusivamente per la *determinazione forfettizzata della detrazione Iva* da parte degli operatori economici del settore in sede di liquidazione periodica, e questo a “ristoro” dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e/o dei servizi necessari per l’esercizio delle attività agricole e di pesca.

Ne consegue che il *produttore agricolo* diventa debitore d’imposta nei confronti dell’Erario soltanto per la differenza *tra l’imposta a debito* - liquidata sulla base delle aliquote ordinarie proprie dei prodotti ceduti - e *l’imposta a credito* determinata forfetariamente mediante l’applicazione delle richiamate percentuali di compensazione corrispondenti agli stessi prodotti.

Ecco, quindi, che l’innalzamento di quelle percentuali di compensazione significa, in definitiva, *meno imposta* da versare e *più risorse* per l’attività.

(stefano civitareale)

3 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➤ **La cessione della farmacia che gestisce anche un dispensario può comportare una nuova istruttoria circa l’individuazione dell’esercizio affidatario del presidio**

Consiglio di Stato – ord. del 21/04/2016, n. 690

V. prossima *Sediva news*

➤ **Canone Rai: il MISE deve fornire chiarimenti**

Consiglio di Stato – parere 14/04/2016, n. 615

Il Supremo Consesso ha richiesto che vengano chiariti gli aspetti relativi alla definizione di “apparecchio

televisivo” e agli aspetti riguardanti la privacy collegati allo schema del decreto ministeriale (attuativo dell’art. 1, comma 154, Legge di stabilità 2016).

➤ **Confermato il decreto di trasferimento della sede farmaceutica del comune di Filadelfia (CZ)**

Consiglio di Stato - ord. 06/04/2016, n. 1141

Anche il CdS, al pari del Tar Calabria-Catanzaro (ord. 549/2015), rigetta l’istanza di sospensione del provvedimento che riconosce il trasferimento della titolarità di una farmacia, in quanto una decisione contraria “comporterebbe l’interruzione del servizio farmaceutico per tempi non prevedibili, ledendo di conseguenza un interesse superiore del lamentato danno del titolare della farmacia confinante”.

➤ **Sulla decadenza del diritto di prelazione della sede farmaceutica**

Consiglio di Stato - ord. 06/04/2016, n. 1138

Il CdS sospende l’efficacia della sentenza del Tar Campania n. 4867 del 16/10/2015 che aveva annullato i provvedimenti di decadenza del comune di Orta di Atella dal diritto di prelazione esercitato in ordine alla terza sede del comune.

➤ **Negata la sospensione dell’efficacia della graduatoria campana degli “idonei”**

Consiglio di Stato - ord. 06/04/2016, n. 1169

Consiglio di Stato - ord. 06/04/2016, n. 1166

Consiglio di Stato - ord. 06/04/2016, n. 1165

Con le tre ordinanze il CdS respinge anche in secondo grado l’istanza di sospensione – di tre titolari di farmacia in tre diversi comuni – della graduatoria regionale degli idonei a rendersi assegnatari di sedi vacanti o di nuova istituzione, comprese quindi quelle istituite nei tre comuni interessati.

Il rigetto dell’istanza è così motivato: “Rilevato che, nelle more del giudizio, la censurata assegnazione della sede farmaceutica n..... nel Comune di non appare idonea a comportare un danno grave ed irreparabile, ma soltanto una eventuale riduzione del volume di affari della farmacia di cui è titolare l’appellante, che, comunque, per mantenere la redditizia gestione della sua sede farmaceutica ha il vantaggio dell’avviamento commerciale e della fidelizzazione della popolazione residente”.

È una motivazione che non è facilissimo condividere anche perché non c’è alcun cenno all’ipotetico fondamento del ricorso, il c.d. fumus boni iuris.

➤ **Il Tar Lecce svislisce ulteriormente il ruolo del comune nella revisione della p.o.**

Tar Puglia – Lecce – sent. 14/04/2016, n. 617

(v. sopra Sediva news 27/04/2016)

➤ **Ammesso un concorrente all’interpello nel concorso lombardo ma... sub iudice**

Tar Lombardia - decreto 04/03/2016, n. 266

Tar Lombardia - ord. 14/04/2016, n. 416

Il Tar accoglie l’istanza cautelare del ricorrente ammettendolo a partecipare all’interpello (che dovrà

ripartire da zero) del concorso straordinario lombardo in soprannumero alla posizione n. 178 e sotto condizione dell’accoglimento del ricorso.

Un pasticcio quasi inevitabile, ma in realtà uno dei tanti.

➤ **È legittimo il diniego di autorizzazione all’esercizio di una farmacia se il locale indicato è fuori sede**

Tar Toscana – sent. 12/04/2016, n. 633

In giurisprudenza il principio è da tempo consolidato.

➤ **Sospesa la revoca dell’autorizzazione alla vendita all’ingrosso rilasciata a una farmacia**

Tar Lazio – ord. 23/03/2016, n. 1374

È stata cautelativamente sospesa la revoca (ex art. 17 DPR 309/90) dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali a favore di una farmacia in attesa che la Regione Lazio fornisca ai giudici chiarimenti scritti circa i fondamenti normativi e le condizioni (ex art. 105 D.Lgs. 219/06) di rilascio alle farmacie del provvedimento in questione.

Anche qui poche idee... ma confuse.

➤ **Licenziamento illegittimo se la contestazione è generica**

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 26/04/2016, n. 8246

Deve essere reintegrato il lavoratore raggiunto dal provvedimento disciplinare di licenziamento a seguito di contestazioni mosse dal datore di lavoro non adeguatamente motivate e mal circostanziate.

➤ **L’accertamento per ritenute fiscali omesse è valido anche in assenza del verbale dell’Inps**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 08/04/2016, n. 6871

I giudici di Piazza Cavour, accogliendo la tesi dell’Agenzia delle Entrate, affermano la legittimità dell’accertamento notificato all’imprenditore per l’omissione di ritenute fiscali ai dipendenti, pur non essendo stato allegato il verbale d’ispezione dell’Inps all’atto impositivo impugnato.

➤ **L’accertamento induttivo del Fisco è legittimo anche se la contabilità è formalmente corretta**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 19/02/2016, n. 3979

Nel solco giurisprudenziale ormai consolidato, gli Ermellini hanno ulteriormente ribadito la legittimità del c.d. accertamento induttivo (ex art. 39, comma 2, DPR 600/73) anche in presenza di una contabilità ritenuta corretta dal punto di vista formale, ma inattendibile da quello sostanziale.

➤ **Il canone Rai “in bolletta” rinviato al 16 maggio 2016 e la definizione di “apparecchio televisivo”**

Agenzia delle Entrate – Provvedimento direttore 21/04/2016

Ministero dello Sviluppo Economico – nota 20/04/2016, n. 9668

È stata spostata al 16 maggio 2016 la scadenza

dell'invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione sostitutiva di *non detenzione* di apparecchio televisivo secondo la definizione di quest'ultimo fornita dalla recente *nota* del MISE (Sul tema v. *infra Sediva News* del 15/04/2016).

➤ **I rimborsi IMU**

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Circ. 14/04/2016, n. 1/DF

Ministero dell'Economia e delle Finanze - decreto 24/02/2016

Sono state fornite dal MEF le *istruzioni operative* sulle modalità che dovranno adottare i comuni per procedere al riversamento, ai rimborsi ed alle regolazioni contabili relative ai tributi locali (IMU, maggiorazione TARES, IMI e IMIS).

➤ **Il part-time per i lavoratori prossimi alla pensione**

Ministero del Lavoro - Ministero dell'Economia e delle Finanze- decreto interministeriale 13/04/2016

Il dicastero del Lavoro, di concerto con il MEF, ha licenziato il *decreto attuativo* delle disposizioni riportate nell'art. 1, comma 284 della Legge di Stabilità 2016 riguardanti le agevolazioni in termini di riduzione dell'orario di lavoro concesse ai lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

➤ **La riammissione al beneficio della rateazione**

Agenzia delle Entrate – Circ. 13/04/2016, n. 13/E

A seguito delle novità introdotte dalla *Legge di Stabilità 2016*, l'Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti in merito ai requisiti e alle modalità per poter essere riammessi alla rateazione delle somme dovute al Fisco a seguito dell'intervenuta decadenza dal beneficio nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015.

➤ **Online le versioni definitive degli Studi di Settore**

Agenzia delle Entrate – sito internet 12/04/2016

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le versioni definitive di "*Gerico 2016*", il programma che consente il calcolo degli Studi di Settore per l'anno 2015 di lavoratori autonomi e di imprese, e dunque anche delle farmacie

➤ **Il Fisco tenta di essere "chiaro"**

Agenzia delle Entrate – Circ. 08/04/2016, n. 12/E

In occasione del periodico "incontro" con la stampa specializzata, l'Amministrazione finanziaria ha fornito una serie di chiarimenti con riguardo a vari temi e novità fiscali dell'ultimo periodo, tra i quali la dichiarazione precompilata e la certificazione Unica, le detrazioni Irpef, il "bonus mobili" e le ristrutturazioni edilizie, la riforma del contenzioso e della riscossione...

(Studio Associato)

4 – SCADENZE FINE APRILE E MAGGIO 2016

30/04 - Versamento della seconda di quattro rate della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi e aree pubbliche) se si è scelto il pagamento rateizzato.

30/04 - Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo ai rifiuti speciali dell'anno 2015

02/05 - Da tale data e fino al 7 luglio è possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia dell'Entrate

02/05 - Da tale data e fino al 30 settembre è possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione Unico precompilato all'Agenzia dell'Entrate

16/05 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello *Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato* per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV.

16/05 - Versamento mediante *F24 online* di: iva relativa al mese di aprile per i contribuenti *mensili* e iva relativa al primo trimestre 2016 per i contribuenti *trimestrali*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di aprile; contributi inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di aprile

16/05 - Versamento mediante *F24 online* della prima rata dei contributi Inps in misura fissa per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare riferiti all'anno 2016

30/05 (*poiché il 29 cade di domenica*) - Deposito del bilancio, del relativo verbale assembleare, dell'elenco dei soci e dell'eventuale "Relazione sulla gestione" e "Relazione del Collegio Sindacale" presso la Camera di Commercio (per le società di capitali ed assimilate che hanno approvato il bilancio il 29/04/2016, cioè entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, tenuto conto che il 2016 è un anno bisestile).

* * *